

# RESOCONTO STENOGRAFICO

156.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 GIUGNO 1984

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ODDO BIASINI**

### INDICE

PAG.	PAG.
<b>Missioni</b> . . . . .	15007
<b>Disegni di legge:</b> (Approvazioni in Commissioni) . . .	15036
<b>Disegno e proposte di legge</b> (Seguito della discussione):	
Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (691);	
CASINI CARLO: Riforma del codice di procedura penale (196);	
SPAGNOLI ed altri: Riforma del codice di procedura penale (271);	
FELISETTI: Disposizioni per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (457).	
	<b>PRESIDENTE</b> . . 15008, 15009, 15010, 15025, 15026, 15031, 15036
	<b>CASINI CARLO (DC), Relatore</b> . . . . . 15008
	<b>FELISETTI LUIGI DINO (PSI)</b> . . . 15020, 15025
	<b>GITI TARCISIO (DC)</b> . . . . . 15009
	<b>MELLINI MAURO (PR)</b> . . . . . 15031
	<b>RUSSO FRANCO (DP)</b> . . . . . 15026
	<b>ZANFAGNA MARCELLO (MSI-DN)</b> . . . . 15008, 15009, 15010
	<b>Proposte di legge:</b>
	(Annunzio) . . . . . 15007
	(Approvazioni in Commissioni) . . . 15036
	(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . . 15037
	(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento) . . . . . 15036

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1984

	PAG.		PAG.
<b>Interrogazioni e interpellanza:</b>		<b>Richiesta ministeriale di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978</b>	
(Annunzio) . . . . .	15037	. . . . .	15007
<b>Nomina ministeriale ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978:</b>		<b>Ordine del giorno della prossima seduta</b>	
(Comunicazione) . . . . .	15007	. . . . .	15037

**La seduta comincia alle 16.**

PIETRO ZOPPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Armato, Corsi, Corti, Faraguti, Manfredi, Muscardini Palli, Santini e Saretta sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio di proposte di legge.**

PRESIDENTE. In data 27 giugno 1984 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CASATI ed altri: «Ordinamento della scuola non statale» (1839);

BERNARDI GUIDO ed altri: «Integrazione alla legge 10 aprile 1981, n. 151, concernente facilitazioni per l'acquisto di mezzi di trasporto pubblici» (1840);

CRISTOFORI: «Norme per i funzionari direttivi e dirigenti provenienti dalle imprese appaltatrici delle sopresse imposte comunali di consumo» (1841);

GORLA ed altri: «Interventi straordinari nel Mezzogiorno» (1842);

PIRO ed altri: «Norme sul rischio di cambio» (1843).

In data odierna è stata, inoltre, presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

FOSCHI: «Norme sulla costituzione e sui compiti dell'Istituto nazionale del lavoro» (1844).

Saranno stampate e distribuite.

**Richiesta ministeriale di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978.**

PRESIDENTE. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del ragioniere Mario Boselli a presidente dell'Ente autonomo «Fiera internazionale di Milano».

Tale richiesta, a' termini del quarto comma dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla XII Commissione permanente (Industria).

**Comunicazione di una nomina ministeriale ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978.**

PRESIDENTE. Il Ministro del tesoro, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gen-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1984

naio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina dell'ambasciatore Renato Ruggiero a componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale).

Tale comunicazione è stata trasmessa alla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (691); e delle proposte di legge Casini Carlo, (196), Spagnoli ed altri (271) e Felisetti (457).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale; e delle proposte di legge Casini Carlo, Spagnoli ed altri e Felisetti.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 26 giugno è stata chiusa la discussione sulle linee generali ed hanno replicato il relatore e il rappresentante del Governo.

Passiamo quindi all'esame degli articoli del progetto di legge, nel testo della Commissione. Do lettura dell'articolo 1:

«Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare il nuovo codice di procedura penale, di cui alla legge 3 aprile 1974, n. 108, secondo i principi e i criteri direttivi e con le procedure previste dalla presente legge».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere le parole:* di cui alla legge 3 aprile 1974, n. 108.

1. 1.

GOVERNO.

Ha chiesto di parlare il relatore, onorevole Carlo Casini. Ne ha facoltà.

**CARLO CASINI, Relatore.** Voglio soltanto dichiarare che l'articolo 1 è estremamente semplice, perché attribuisce al Governo la delega ad emanare il nuovo codice di procedura penale secondo i principi e i criteri contenuti nell'articolo 2. Non mi rimane, pertanto, che esprimere parere favorevole sull'emendamento 1.1 del Governo, che propone la soppressione del riferimento alla legge di delega n. 108 del 1974, che è rimasto nel testo presentato alla Camera per un puro errore materiale, in quanto la legge in questione si limitava a proporre una ennesima proroga. Poiché si è compiuta una totale rielaborazione della legge di delega, il richiamo alla legge 3 aprile 1974, n. 108, non ha più alcun senso.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1 del Governo.

**MARCELLO ZANFAGNA.** A nome del gruppo del MSI-destra nazionale, chiedo che la votazione avvenga per scrutinio segreto, signor Presidente. So benissimo che può sembrare una ripicca, ma chiedo la votazione a scrutinio segreto perché non ritengo ammissibile che si discuta di materia così importante in assenza della maggioranza e di alcuni personaggi che dovrebbero essere presenti al dibattito.

**PRESIDENTE.** Onorevole Zanfagna, vorrei farle sommessamente osservare che era intervenuto un accordo fra i gruppi perché non si effettuassero votazioni segrete nella giornata di oggi, anche per consentire un'ampia discussione dell'articolo successivo. Le sarei grato, pertanto, se volesse ritirare la sua richiesta.

**CARLO CASINI, Relatore.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CARLO CASINI, Relatore.** Vorrei aggiungere poche parole per avvalorare l'invito del Presidente all'onorevole Zanfagna perché ritiri la richiesta di votazione se-

greta sull'emendamento 1.1 del Governo. Nel Comitato dei nove tutti i gruppi, compreso quello del MSI-destra nazionale, si sono trovati d'accordo nel superare un problema procedurale che si era posto; quello di dedicare ampio spazio alla discussione dell'articolo 2 del progetto di legge, che contiene le 90 direttive per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

Se noi oggi avessimo iniziato le votazioni sull'articolo 2, ci saremmo preclusi la facoltà di proporre emendamenti all'intero codice di procedura penale! A richiesta di tutti i gruppi, si è perciò deciso di procedere alla discussione sul complesso dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso presentati, che rappresenta veramente il cuore del progetto di legge, rinviando però alle prossime settimane le votazioni sui vari punti del medesimo articolo 2: non è stata questa una richiesta del relatore o della maggioranza, ma è stata una richiesta unanime e comporta come conseguenza, di necessità, che l'unico voto previsto per oggi sia quello sull'articolo 1, che sostanzialmente non fa che prevedere la concessione della delega. Questo può anche spiegare come mai oggi l'assenza di numerosi colleghi sia abbastanza comprensibile, sebbene sia vero che forse (anzi, certamente) l'attenzione verso la delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale per ora non è stata quella che noi avremmo desiderato fosse. Ma non siamo che alle prime battute, e con tutta onestà dobbiamo dire che forse il sollevare la questione questa sera avviene in un momento che non mi pare il più corretto politicamente, dato il generale accordo, la programmazione che vi era. Vorrei quindi chiedere con amicizia all'onorevole collega... *(Interruzione del deputato Zanfagna)*.

**PRESIDENTE.** Onorevole Zanfagna, vorrei rinnovarle la preghiera di non insistere sulla sua richiesta di votazione segreta, anche perché è prevista per le ore 18 una riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo in cui, naturalmente, si

dovranno determinare le procedure da seguire. È già stato rilevato che, formalmente, l'emendamento presentato all'articolo 1 è estremamente limitato nella portata.

Lei avrà quindi ogni possibilità di chiedere, nelle forme e nei modi che riterrà più opportuni, una diversa partecipazione, nel successivo svolgimento della discussione che, soprattutto per quanto riguarda l'articolo 2, si preannunzia molto impegnativa.

La pregherei di ritirare la sua richiesta di votazione segreta, proprio perché creerebbe delle difficoltà e non rappresenterebbe nemmeno una valida affermazione di principio.

**MARCELLO ZANFAGNA.** Devo insistere sulla mia richiesta di votazione segreta, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole Zanfagna.

Avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta ad una votazione segreta mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Sospendo pertanto la seduta fino alle 16,35.

**La seduta, sospesa alle 16,15,  
è ripresa alle 16,35.**

**TARCISIO GITTI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**TARCISIO GITTI.** Signor Presidente, desidererei ripetere l'invito che ella ha rivolto al collega Zanfagna, il quale ha avanzato la richiesta di scrutinio segreto sull'articolo 1 del provvedimento a nome del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale. Vorrei ricordare al collega Zanfagna che in seno al Comitato dei nove si era raggiunta l'intesa secondo la quale oggi si sarebbe votato l'articolo 1, sul quale non esistono particolari diver-

genze, e dopo si sarebbe iniziato l'esame dell'articolo 2, autorizzando i singoli deputati a presentare emendamenti su questo articolo fino alle ore 12 di mercoledì 4 luglio. Quindi in relazione a questa intesa, ufficializzata nel Comitato dei nove, ed in base ai contatti intervenuti con la Presidenza della Camera, i gruppi stessi avevano assunto delle decisioni in ordine alla presenza a Roma dei parlamentari. Prego quindi il collega di voler considerare queste ragioni e di ritirare la sua richiesta di scrutinio segreto sull'articolo 2 della legge.

MARCELLO ZANFAGNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCELLO ZANFAGNA. Signor Presidente, avrei accettato il suo invito, e mi scuso con lei per non aver aderito alla sua cortesissima richiesta, se il collega Casini non ritenesse sempre di indossare la toga e di giudicare a destra e a manca. Devo anche dirle, signor Presidente, che il motivo per il quale abbiamo avanzato questa richiesta estemporanea sta nel fatto che ci rendeva tristi vedere questa Camera vuota, senza animazione, quasi fosse morta. Siamo riusciti nel nostro intento, tanto è vero che la nostra richiesta è stata innanzitutto motivata dall'assenza del ministro di grazia e giustizia — c'era il sottosegretario, ma io volevo anche il ministro —, che ora invece è presente e soprattutto dall'assenza della maggioranza. Non mi interessano, né mi possono interessare certi accordi che a volte si fanno per opportunità politica. Lei sa, signor Presidente, che la politica è un ascensore: non ha nulla di fisso. Quindi chiedendo scusa a lei per non aver aderito prima al suo invito, accetto la proposta avanzata dal collega Gitti e ritiro la mia richiesta di scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'emendamento presentato dal Governo all'articolo 1.

Pongo in votazione l'emendamento 1.1 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, nel testo modificato dell'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

«Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri che seguono:

1) massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale;

2) adozione nel metodo orale;

3) partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento; facoltà del pubblico ministero, dell'indiziato o dell'imputato, delle parti private e dei loro difensori di indicare elementi di prova e di presentare memorie in ogni stato e grado del procedimento;

4) previsione di garanzia per la libertà del difensore in ogni stato e grado del procedimento; competenza esclusiva del consiglio dell'ordine, in caso di abbandono della difesa, ad irrogare sanzioni disciplinari; nell'ipotesi di abbandono motivato da violazione di diritti della difesa, decisione sull'applicabilità delle sanzioni disciplinari dopo la pronuncia giurisdizionale definitiva nel procedimento durante il quale si è verificato l'abbandono; non irrogazione di sanzioni disciplinari anche nel caso di dichiarazione giurisdizionale di inesistenza di violazione di diritti della difesa, quando il consiglio

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1984

dell'ordine ritenga giustificato l'abbandono;

5) diritto dell'imputato di farsi assistere nell'interrogatorio dal difensore; diritto dell'imputato detenuto di conferire con il difensore immediatamente dopo essere stato per la prima volta interrogato dal magistrato; potere del magistrato, quando l'interrogatorio deve proseguire e in altri casi predeterminati, di ritardare il colloquio con il difensore non oltre dieci giorni dall'inizio della detenzione;

6) non incidenza dei vizi meramente formali sulla validità degli atti del processo; previsione di nullità insanabili;

7) adozione di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali; previsione della partecipazione di ausiliari tecnici nel processo per la redazione degli atti processuali con mezzi meccanici, in ogni sua fase; possibilità che il giudice disponga l'adozione di una diversa documentazione degli atti processuali in relazione alla semplicità o alla limitata rilevanza degli stessi ovvero alla contingente indisponibilità dei mezzi meccanici o degli ausiliari tecnici;

8) semplificazione del sistema delle notifiche con possibilità di adottare anche nuovi mezzi di comunicazione;

9) effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato ed acquisizione, in ogni stato e grado del giudizio di merito e in contraddittorio, di elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto, con esclusione di informazioni generiche e di voci correnti;

10) riordinamento dell'istituto della perizia, con particolare riferimento alla perizia medico-legale e psichiatrica, assicurando la massima competenza tecnica e scientifica dei periti, nonché, nei congrui casi, l'interdisciplinarietà della ricerca peritale e la collegialità dell'organo cui è affidata la perizia; facoltà di compiere indagine psicologica della parte offesa solo nei casi in cui sia necessario per accertare la sussistenza del reato; tutela

dei diritti delle parti in ordine alla effettuazione delle perizie;

11) specificazione, nel dispositivo della sentenza, delle formule di assoluzione o di proscioglimento; abolizione della formula di assoluzione o di proscioglimento per insufficienza di prove; obbligo di pronunciare l'assoluzione o il proscioglimento dell'imputato ogni qualvolta la prova a suo carico sia insufficiente o contraddittoria;

12) determinazione della competenza per materia, tenendo conto sia della pena edittale — con esclusione degli aumenti derivanti dalla recidiva, dalla continuazione e dalle circostanze aggravanti comuni — sia della qualità del reato; in particolare attribuzione alla competenza del pretore delle contravvenzioni e dei delitti punibili con la pena della multa o con quella della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, nonché di altri delitti specificamente indicati; attribuzione alla competenza della Corte d'assise dei delitti punibili con la pena dell'ergastolo o con quella della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, di ogni delitto doloso, se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, nonché di altri delitti o categorie di delitti specificamente indicati; attribuzione alla competenza del tribunale dei reati non attribuiti alla competenza del pretore e della Corte d'assise;

13) disciplina dell'istituto della connessione, con eliminazione di ogni discrezionalità anche nella determinazione del giudice competente; esclusione della connessione nel caso di imputati minori e nel caso indicato nella direttiva n. 40; potere di disporre, anche in sede di appello, la separazione dei procedimenti su istanza dell'imputato che vi abbia interesse;

14) disciplina dei conflitti di giurisdizione e di competenza; improponibilità del conflitto di competenza per reati connessi nella fase delle indagini preliminari; obbligo di comunicare a tutte le parti la denuncia del conflitto; garanzia del contraddittorio nel relativo procedimento;

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1984

15) ammissibilità della rimessione, anche su richiesta dell'imputato, per gravi e oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto e determinazione del nuovo giudice competente secondo criteri predeterminati; garanzia del contraddittorio nel procedimento relativo; garanzia degli stessi diritti e delle stesse facoltà che l'imputato e la difesa avrebbero avuto davanti al giudice originariamente competente; attribuzione al giudice del rinvio della facoltà di decidere quali atti già compiuti nel procedimento conservino validità dopo la rimessione;

16) attribuzione della competenza per i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di indiziato, di imputato o di persona offesa dal reato a giudice appartenente a circoscrizione — da individuare secondo criteri predeterminati — diversa rispetto a quella di esercizio delle funzioni da parte del magistrato interessato;

17) predeterminazione dei criteri oggettivi di scelta del giudice in seguito a rinvio per annullamento; previsione che la scelta del giudice di rinvio, ove non avvenga nell'ambito della stessa circoscrizione, sia fatta tra le circoscrizioni contigue a quella del giudice la cui sentenza è stata annullata;

18) ammissibilità dell'esercizio, nel processo penale, dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato;

19) previsione della nomina di un difensore per la persona offesa dal reato che intenda costituirsi parte civile, secondo le norme sul patrocinio per i non abbienti;

20) vincolo del giudice civile, adito per le restituzioni o per il risarcimento del danno, alla sentenza penale irrevocabile, limitatamente all'accertamento della sussistenza del fatto ed alla affermazione o alla esclusione che l'imputato lo abbia commesso;

21) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica l'azione civile per

le restituzioni o per il risarcimento del danno, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso;

22) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica il procedimento amministrativo per responsabilità disciplinare, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso;

23) statuizione che le sentenze di proscioglimento pronunciate nell'udienza preliminare non fanno stato nel giudizio civile;

24) obbligo del giudice penale di pronunciarsi, in caso di condanna sull'azione civile e, conseguentemente, di liquidare il danno se gli elementi acquisiti ne danno la possibilità, con facoltà di concedere la provvisoria esecuzione quando ricorrono giustificati motivi; obbligo del giudice penale, quando la predetta possibilità non sussiste, di assegnare alla parte civile una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile; provvisoria esecuzione del relativo provvedimento; facoltà del giudice di appello di sospendere in ogni caso la provvisoria esecuzione in pendenza di impugnazione;

25) previsione che il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidano ugualmente sull'impugnazione relativamente alle sole disposizioni delle sentenze impuginate che concernono gli interessi civili;

26) provvisoria esecuzione della sentenza emessa in sede di appello, relativamente alle disposizioni concernenti l'azione civile; facoltà della Corte di cassazione, in pendenza di ricorso, di sospendere la predetta esecuzione se sussiste il pericolo di grave e irreparabile danno;

27) diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria;

28) possibilità della trasmissione, in casi predeterminati, di informazioni e di

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1984

copie di atti coperti da segreto su richiesta di altra autorità giudiziaria, del Presidente del Consiglio dei ministri, del ministro dell'interno e del ministro di grazia e giustizia;

29) potere-dovere della polizia giudiziaria di prendere notizia dei reati, di impedire che essi vengano portati ad ulteriori conseguenze, di compiere, prima che il pubblico ministero abbia impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova, compresi i riconoscimenti di persona, di provvedere, in casi predeterminati di necessità e di urgenza, a perquisizioni o a sequestri, nonché di raccogliere, nella immediatezza del fatto, ogni indicazione utile ai fini della ricostruzione del fatto e della individuazione del colpevole; potere della polizia giudiziaria di assumere dall'indiziato, dall'arrestato in flagranza o dal fermato, sul luogo e nell'immediatezza del fatto, anche senza la presenza del difensore, notizie ed indicazioni utili ai fini dell'immediata prosecuzione delle indagini; facoltà della polizia giudiziaria, prima che il pubblico ministero abbia impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini, di assumere dall'indiziato che non si trovi in stato di arresto o di fermo, alla presenza del difensore, sommarie informazioni utili a ricercare e ad assicurare le fonti di prova; potere-dovere della polizia giudiziaria di svolgere tutte le attività di indagini necessarie per assolvere alle direttive impartite dal pubblico ministero, nonché di compiere gli atti ad essa specificamente delegati dal pubblico ministero;

30) obbligo della polizia giudiziaria di arrestare colui che è colto nella flagranza di un reato per il quale è obbligatoria la custodia in carcere; facoltà della polizia giudiziaria di procedere all'arresto in flagranza nei casi di delitti punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, solo se la misura è giustificata dalla gravità o dalle circostanze del fatto o dalla pericolosità del soggetto; esercizio facoltativo del potere di arrestare il mi-

nore colto nella flagranza di un grave delitto; obbligo della polizia giudiziaria di fermare, al di fuori dei casi di flagranza, colui che è fortemente indiziato di gravi delitti quando vi è fondato sospetto di fuga; obbligo della polizia giudiziaria di porre a disposizione del pubblico ministero le persone arrestate o fermate, subito e comunque entro i termini stabiliti dall'articolo 13 della Costituzione;

31) obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero, eventualmente per iscritto, la notizia del reato e di indicargli le fonti di prova via via acquisite; obbligo della polizia giudiziaria di documentare secondo specifiche modalità, anche sommariamente, l'attività compiuta;

32) obbligo del pubblico ministero di ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato quando non sussistono le condizioni previste dalla legge per l'arresto o per il fermo; facoltà del pubblico ministero di interrogare l'arrestato o il fermato, con l'assistenza all'interrogatorio del difensore; obbligo del pubblico ministero di presentare al giudice l'arrestato o il fermato, assistito dal difensore, immediatamente e comunque non oltre i termini stabiliti dall'articolo 13 della Costituzione; obbligo del giudice di decidere, esaminato l'arrestato o il fermato, sulla convalida o meno dell'arresto o del fermo e sulla loro eventuale conversione, ai sensi della direttiva n. 53, in una delle misure di coercizione ivi previste;

33) assunzione della qualità di indiziato di reato per la persona che è arrestata o fermata o alla quale nella notizia di reato questo è attribuito o nei confronti della quale in qualunque momento delle indagini preliminari vengono svolte investigazioni; obbligo del pubblico ministero di iscrivere immediatamente il nominativo di ogni indiziato e gli estremi di reato per cui sono in corso le indagini in apposito registro custodito negli uffici della procura della Repubblica o della pretura; obbligo del pubblico ministero di adeguare l'iscrizione ogni qualvolta sia mutato il titolo di reato per il quale sono in

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1984

corso le indagini; facoltà di chi vi abbia interesse di richiedere, direttamente o a mezzo di un difensore, gli estremi delle iscrizioni suddette che personalmente lo riguardano e suo diritto di conoscerli dopo che siano trascorsi trenta giorni dalla prima iscrizione;

34) assunzione della qualità di imputato per la persona alla quale è formalmente notificato un capo di imputazione;

35) potere-dovere del pubblico ministero di compiere indagini in funzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale e dell'accertamento del fatto, ivi compresi gli elementi favorevoli all'indiziato o all'imputato; potere del pubblico ministero di raccogliere informazioni anche dall'indiziato o dall'imputato, di procedere a confronti, a riconoscimenti di persone o di cose, a perquisizioni, a sequestri, ad accertamenti tecnici, ad ispezioni e di richiedere intercettazioni telefoniche, che devono essere autorizzate dal giudice; potere del pubblico ministero di avvalersi per le indagini della polizia giudiziaria, che non può essere delegata ad assumere informazioni dall'indiziato o dall'imputato né ad effettuare il confronto con i medesimi; obbligo del pubblico ministero di documentare secondo specifiche modalità l'attività compiuta;

36) diritto della persona indiziata o imputata di nominare un difensore, che ha facoltà di assistere all'interrogatorio di essa, ai confronti con la stessa, alle perquisizioni, ai sequestri, agli accertamenti tecnici, ai riconoscimenti di cose ed alle ispezioni, esclusa l'ispezione corporale; obbligo del pubblico ministero di comunicare alla persona indiziata e, in copia, alla persona offesa gli estremi dei reati per cui sono in corso le indagini, con l'avviso che saranno compiuti atti cui il difensore ha diritto di assistere o con l'avviso del deposito di atti di cui il difensore ha diritto di prendere visione e comunque non oltre trenta giorni dalla assunzione della qualità di indiziato;

37) previsione, secondo specifiche modalità, per gli enti o per le associazioni titolari di interessi lesi dal reato, della legittimazione ad intervenire nel processo, con il consenso della eventuale persona offesa e con poteri analoghi a quelli della parte civile;

38) potere del pubblico ministero e del difensore, nel corso delle indagini preliminari e quando si tratta di testimonianze a futura memoria o comunque non rinviabili al dibattimento ovvero di altri atti non rinviabili al dibattimento, di chiedere al giudice, nelle forme dell'incidente istruttorio, di procedere all'esame dell'indiziato o dell'imputato, ad atti di confronto, a ricognizioni, a esperimenti giudiziali, a perizie e di assumere testimonianze; previsione della partecipazione all'incidente istruttorio del pubblico ministero e del difensore; potere-dovere del giudice di dichiarare inammissibili le richieste di atti irrilevanti, dilatori o comunque rinviabili al dibattimento; concentrazione in capo allo stesso giudice di tutti gli incidenti istruttori o più in generale di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento;

39) potere di avocazione da parte del procuratore generale da esercitarsi solo nel caso indicato nella direttiva n. 43;

40) potere del pubblico ministero di richiedere al giudice il giudizio immediato nei casi in cui vi siano rilevanti elementi di prova e non si rendano necessarie particolari indagini, entro sessanta giorni dalla commissione del reato, previo interrogatorio dell'indiziato o dell'imputato; potere-dovere del giudice di decidere senza alcuna formalità, sulla richiesta del pubblico ministero, disponendo il giudizio immediato se ne ricorrano le condizioni ovvero rimettendo gli atti al pubblico ministero; potere del pubblico ministero nei casi di arresto in flagranza di presentare l'imputato direttamente al tribunale non oltre il termine di dieci giorni dall'arresto; potere-dovere del pubblico ministero nei casi sopra indicati di richiedere e del giudice di disporre, quando relativamente ad alcuni

reati esistono le condizioni per procedere a giudizio immediato, l'esclusione della loro connessione con altri reati per i quali le suddette condizioni non esistono, salvo che ciò non pregiudichi gravemente le indagini;

41) previsione che il pubblico ministero, ottenuto il consenso dell'indiziato o dell'imputato, e questi ultimi ottenuto il consenso del pubblico ministero, possano chiedere al giudice, in apposita udienza o all'udienza preliminare o nel giudizio fino a che non ne siano state compiute le formalità di apertura, l'applicazione — nei casi consentiti — di sanzioni sostitutive della detenzione previste dalla legge ovvero di una pena detentiva in misura pari a quella minima edittale del reato per cui si procede, diminuita di un terzo e comunque non superiore a tre mesi di reclusione o di arresto; previsione che il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, provvede con sentenza non appellabile; previsione, nei casi anzidetti, della estinzione del reato;

42) previsione di un procedimento per decreto, emesso dal giudice su richiesta del pubblico ministero, solo per condanne a pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di pena detentiva, e con le più assolute garanzie per la difesa nella fase dell'opposizione;

43) obbligo del pubblico ministero di concludere le indagini preliminari entro sessanta giorni dalle iscrizioni di registro di cui alla direttiva n. 33; potere-dovere del pubblico ministero di richiedere al giudice proroga del suddetto termine per la complessità delle indagini; potere-dovere del giudice di concedere la proroga, con decreto motivato, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle indagini e comunque per non più di centoventi giorni; potere-dovere del pubblico ministero di chiedere al giudice eventuali ulteriori proroghe che si rendano necessarie; obbligo in tal caso del magistrato che esercita le funzioni di pubblico ministero di previamente informare il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale, i quali, con provvedimento mo-

tivato, in caso di inattività, possono, rispettivamente, assegnare il procedimento ad altro magistrato o avocarlo; potere-dovere del giudice dopo aver eventualmente sentito l'indiziato o il suo difensore, ove ne abbiano fatta richiesta, di concedere ulteriori proroghe per il tempo strettamente necessario per la conclusione delle indagini e comunque per non più di centottanta giorni per ciascuna proroga ovvero di fissare l'udienza preliminare; obbligo del pubblico ministero nel termine di sessanta giorni o in quello successivamente prorogato, e comunque entro due anni dalle iscrizioni di registro di cui alla direttiva n. 33, di chiedere al giudice l'archiviazione ovvero, formulata l'imputazione, la fissazione dell'udienza preliminare; potere del pubblico ministero, anche dopo la richiesta di fissazione della suddetta udienza, di compiere ulteriori indagini;

44) potere-dovere del giudice di decidere sulla archiviazione degli atti richiesta dal pubblico ministero per manifesta infondatezza della notizia di reato, per improcedibilità dell'azione penale, per estinzione del reato o per essere ignoti gli autori del reato;

45) facoltà della persona offesa dal reato di richiedere che non si proceda ad archiviazione senza avvisarla e conseguente obbligo del pubblico ministero di comunicare alla stessa la richiesta di archiviazione; facoltà della persona offesa dal reato, entro breve termine dalla suddetta comunicazione, di formulare al giudice richiesta motivata di fissazione dell'udienza preliminare, che il giudice accoglie se non ritiene di dover disporre l'archiviazione;

46) obbligo del giudice di tenere, entro brevissimo termine, l'udienza preliminare quando lo richiede il pubblico ministero ai sensi della direttiva n. 43 ovvero, nei casi di richiesta di archiviazione, quando non ritiene di accoglierla o quando accoglie la richiesta di fissazione dell'udienza preliminare della persona offesa; obbligo del giudice di notificare immediatamente all'indiziato, all'imputato ed alla persona

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1984

offesa dal reato il provvedimento di fissazione dell'udienza preliminare, con l'indicazione — salvo i casi di richiesta di archiviazione — dell'imputazione; potere del pubblico ministero nell'udienza preliminare di modificare l'imputazione e di procedere a nuove contestazioni; obbligo del giudice di sentire nell'udienza preliminare le parti comparse;

47) potere del giudice di pronunciare nell'udienza preliminare:

a) decreto di archiviazione;

b) sentenza di incompetenza con indicazioni del giudice competente;

c) sentenza di proscioglimento;

d) sentenza ai sensi della direttiva n. 41;

e) sentenza di merito appellabile — per categorie di reato predeterminate — se vi è richiesta dell'imputato, con il consenso del pubblico ministero, che il processo venga definito nell'udienza preliminare ed il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, eventualmente compiendo quelli necessari nelle forme previste dalla direttiva n. 48, con obbligo per il giudice, nel caso di condanna, di irrogare la pena diminuita di un terzo; previsione che la sentenza fa stato nel giudizio civile soltanto quando la parte civile consente all'abbreviazione del rito;

f) ordinanza di rinvio a giudizio nella quale sia determinata l'imputazione e siano indicati gli elementi a carico dell'imputato;

48) potere del giudice dell'udienza preliminare, nel caso in cui allo stato degli atti non ritenga di poter accogliere la richiesta del pubblico ministero di archiviazione o di rinvio a giudizio o di prosciogliere l'imputato e il pubblico ministero non richieda di compiere ulteriori indagini, di disporre gli atti assolutamente indispensabili per la propria decisione rinviando, se necessario, entro un brevissimo termine predeterminato nel massimo, ad altra udienza, nella quale deve in ogni caso adottare uno dei prov-

vedimenti previsti nella direttiva n. 47; facoltà del giudice di avvalersi della polizia giudiziaria;

49) previsione del compimento di atti del pubblico ministero o del giudice per rogatoria;

50) impugnabilità delle sentenze di proscioglimento di cui alla lettera c) della direttiva n. 47 davanti ad un giudice collegiale, che decide in camera di consiglio nel contraddittorio delle parti; ricorribilità per cassazione delle sentenze di cui alla direttiva n. 41;

51) determinazione delle forme, con idonee garanzie per l'indiziato, in cui può essere esercitata l'azione penale per fatti precedentemente oggetto delle sentenze di proscioglimento di cui alla lettera c) della direttiva n. 47; previsione dei presupposti per l'esercizio dell'azione penale per fatti precedentemente oggetto di provvedimento di archiviazione;

52) trasmissione al giudice del dibattimento del provvedimento che dispone il giudizio immediato o il rinvio a giudizio, con tutti gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero, quelli compiuti dal giudice negli incidenti istruttori e quelli assunti nella udienza preliminare;

53) previsione di diverse misure di coercizione personale, fino alla custodia in carcere, e di misure di coercizione reale; potere-dovere del pubblico ministero di richiedere e del giudice di disporre le misure di coercizione personale a carico dell'indiziato o dell'imputato nei cui confronti ricorrano sufficienti elementi di colpevolezza, quando egli si sia dato alla fuga o vi sia fondato timore che stia per darsi alla fuga ovvero quando sussistano inderogabili esigenze attinenti alle indagini o di tutela della collettività e per il tempo indispensabile; divieto di disporre misure di coercizione che limitano la libertà personale se il reato per il quale si procede è punito con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni; obbligo di disporre la custodia in carcere dell'indiziato o dell'imputato: a) di delitti consu-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1984

mati o tentati punibili — senza tener conto delle circostanze aggravanti comuni né delle attenuanti, fatta eccezione per la minore età — con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni; b) dei delitti di cui ai capi primo e secondo del titolo I del libro II del codice penale, dei delitti di cui alle leggi 20 giugno 1952, n. 645 e successive modificazioni, e 22 dicembre 1975, n. 685, e dei delitti determinati o aggravati da finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, qualora tutti i suddetti reati siano punibili con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni e nel massimo a nove anni; divieto di revocare, in tali ipotesi, la misura della custodia in carcere o di sostituirla con una diversa misura di coercizione personale, se non per gravi motivi di salute o perché l'ulteriore custodia in carcere risulta non proporzionata all'entità del fatto ed alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata; reclamo nel merito contro il provvedimento che decide sulla misura di coercizione, nonché contro quello che dispone la convalida del fermo o dell'arresto, dinanzi al tribunale in camera di consiglio e ricorribilità per cassazione; previsione dell'immediata esecutività del provvedimento che pone in libertà l'imputato;

54) determinazione della durata massima delle misure di coercizione che limitano la libertà personale, fino alla fissazione del dibattimento di primo grado, nella misura di un anno relativamente ai reati per cui è obbligatorio disporre la custodia in carcere e nella misura di sei mesi negli altri casi; potere-dovere del giudice di disporre, nei casi di necessità, su richiesta del pubblico ministero, una o più proroghe, per un periodo non superiore ai sei mesi per ciascuna proroga e complessivamente ai diciotto mesi; previsione di ulteriore durata, per un periodo massimo di tre anni, delle misure di coercizione suddette fino alla sentenza definitiva; previsione della scarcerazione automatica alla scadenza dei termini sopra previsti;

55) divieto di nuova custodia in carcere per lo stesso reato fino al passaggio in giudicato per la persona scarcerata a seguito di sentenza di assoluzione;

56) previsione che, nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini, il giudice possa disporre misure cautelari; previsione di sanzioni in caso di inosservanza dolosa di tali misure;

57) potere del giudice dell'udienza preliminare e del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale nei casi, alle condizioni e con i limiti previsti nella direttiva n. 53;

58) immediatezza e concentrazione del dibattimento;

59) divieto di esercitare le funzioni di giudice del dibattimento per colui che ha svolto, prima di queste, funzioni di pubblico ministero o di giudice che ha emesso uno dei provvedimenti indicati nella direttiva n. 47; divieto di esercitare le funzioni di giudice in altro grado per il magistrato che ha già preso parte allo stesso procedimento, giudicando nel merito o svolgendo funzioni di pubblico ministero;

60) eliminazione dell'incidenza gerarchica nell'esercizio della funzione di pubblico ministero nella fase dibattimentale;

61) disciplina della materia della prova in modo idoneo a garantire il diritto del pubblico ministero e delle parti private ad ottenere l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova richiesti, salvo che siano irrilevanti;

62) previsione che il pubblico ministero o il giudice al quale venga opposto dai pubblici ufficiali, dai pubblici impiegati e dagli incaricati di pubblico servizio il segreto di Stato ne chieda conferma al Presidente del Consiglio dei ministri; previsione che, in caso di conferma della segretezza, ove la conoscenza di quanto oggetto del segreto sia essenziale per la definizione del processo, venga dichiarato di non doversi procedere nell'azione

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1984

penale per l'esistenza di un segreto di Stato; previsione del segreto professionale, anche di quello giornalistico, relativamente alle fonti delle notizie rese pubbliche, nei casi in cui gli estremi delle notizie stesse siano altrimenti verificabili;

63) possibilità di revoca, nel contraddittorio tra tutte le parti dei provvedimenti di ammissione della prova;

64) esame diretto dell'imputato, dei testimoni e dei periti da parte del pubblico ministero e dei difensori, con garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte, sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del giudice singolo, che decidono immediatamente sulle eccezioni; potere del presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, o del giudice singolo di indicare alle parti temi nuovi od incompleti utili alla ricerca della verità e di rivolgere domande dirette all'imputato ai testimoni ed ai periti, salvo in ogni caso il diritto delle parti di concludere l'esame; potere del giudice di disporre l'assunzione di mezzi di prova;

65) obbligo del giudice del dibattimento di assumere, salvo che risultino superflue, le prove indicate a discarico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a carico, nonché le prove indicate dal pubblico ministero a carico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a discarico;

66) previsione, a condizioni specificamente determinate, del diritto delle parti di richiedere e del potere del giudice di disporre, anche d'ufficio, la lettura in dibattimento degli atti di cui alla direttiva n. 52; facoltà delle parti di utilizzare, per le opportune contestazioni, gli atti assunti dal pubblico ministero cui il difensore ha diritto di assistere, nonché le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero nel corso delle perquisizioni ovvero nella immediatezza del fatto ai sensi della direttiva n. 29; potere del giudice, ove sia necessario, di disporre l'esibizione di tali atti;

67) potere del pubblico ministero nel dibattimento di chiedere e del giudice di disporre la modifica dell'imputazione e nuove contestazioni;

68) ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte impugnante; decorrenza del termine per l'impugnazione dalla data della notifica dell'avviso di deposito del provvedimento;

69) riconoscimento del diritto di impugnazione dell'imputato assolto che ne abbia interesse;

70) previsione di particolari garanzie nel rito della irreperibilità, con la precisazione rigorosa della procedura per la ricerca dell'imputato; ammissibilità, in sede di incidente di esecuzione, di una valutazione sul merito della procedura seguita, con eventuale restituzione in termini dell'imputato ai fini dell'impugnazione;

71) possibilità per la parte civile di richiedere al pubblico ministero di proporre impugnazione per l'accertamento del reato; previsione e disciplina delle impugnazioni della parte civile ai fini della tutela dei suoi interessi civili;

72) esclusione dell'istituto dell'appello incidentale;

73) ammissibilità dei nuovi motivi dell'impugnazione;

74) divieto di *reformatio in pejus* nel caso di appello del solo imputato;

75) previsione che il giudice d'appello possa d'ufficio concedere i benefici di legge e le circostanze attenuanti;

76) rinnovazione del dibattimento nel giudizio d'appello su richiesta delle parti o d'ufficio, se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti;

77) facoltà della difesa dell'imputato di svolgere le conclusioni davanti alla Corte di cassazione;

78) previsione della dichiarazione in

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1984

camera di consiglio della inammissibilità delle impugnazioni;

79) obbligo di notificare al difensore, a pena di nullità, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione;

80) giurisdizionalizzazione dei procedimenti concernenti la modificazione e la esecuzione della pena e l'applicazione delle misure di sicurezza; garanzia del contraddittorio; effettivo giudizio sulla pericolosità; impugnabilità dei provvedimenti;

81) possibilità di valutare la continuazione tra reati anche in fase di esecuzione, quando essa non sia stata precedentemente esclusa per ragioni di merito o di legittimità;

82) coordinamento con i principi generali del nuovo processo penale dei procedimenti di sorveglianza e di esecuzione, anche attraverso la regolamentazione delle competenze degli organi;

83) ammissibilità della revisione anche nei casi di erronea condanna di coloro che non erano imputabili o punibili; competenza per il giudizio di revisione della Corte di appello nella cui circoscrizione si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado; garanzia del contraddittorio e svolgimento del giudizio secondo le norme fissate per il dibattimento; impugnabilità per cassazione del provvedimento che esclude la revisione; rinvio ad altro giudice in caso di accoglimento dell'istanza di revisione;

84) riparazione dell'errore giudiziario o per ingiusta detenzione;

85) previsione del contraddittorio nel processo di riabilitazione; giudizio senza formalità e in camera di consiglio; acquisizione d'ufficio della documentazione processuale;

86) disciplina del processo davanti al pretore ispirato ai principi generali di cui alle direttive precedenti, secondo criteri di massima semplificazione, con esclusione dell'udienza preliminare e con possibilità di incidenti istruttori solo in casi

eccezionali; distinzione delle funzioni di pubblico ministero e di giudice; modifica dell'ordinamento giudiziario al fine di garantire tale distinta attribuzione di funzioni, prevedendo che nelle sedi in cui ciò non sia possibile le funzioni di giudice sono attribuite alla competenza dei magistrati delle preture unificate o mandamentali vicini;

87) disciplina del processo a carico di imputati minorenni al momento della commissione del reato ispirata ai principi generali del nuovo processo penale, con le modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturità e dalle esigenze della sua educazione, nonché, in particolare, dall'attuazione dei seguenti criteri:

a) non operatività della connessione tra procedimenti concernenti imputati minorenni al momento della commissione del fatto e procedimenti concernenti imputati maggiorenni; non operatività della connessione tra procedimenti per reati commessi dallo stesso imputato, rispettivamente quando era minore e quando era maggiore degli anni diciotto;

b) non ammissibilità, nel processo penale, dell'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato; conseguente esclusione della efficacia vincolante della sentenza penale nel separato giudizio civile;

c) esclusione della pubblicità delle udienze penali negli organi della magistratura minorile e divieto di pubblicazione e di divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione della persona indiziata, imputata o condannata;

d) obbligo del giudice di illustrare all'imputato minorenne il contenuto e le ragioni della sentenza;

e) esclusione dell'iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti penali adottati nei confronti dei minorenni: isti-

tuzione, presso ogni tribunale per i minorenni, di uno speciale casellario per l'iscrizione dei provvedimenti penali nei confronti dei minorenni nati nel distretto; invio al casellario giudiziale, al compimento del diciottesimo anno di età, delle iscrizioni dei provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa, ed eliminazione di tutte le altre iscrizioni;

f) previsione che il giudice nell'udienza preliminare possa prosciogliere per qualsiasi motivo — anche per la non imputabilità, ai sensi dell'articolo 98 del codice penale, e per la concessione del perdono giudiziale —, possa irrogare pene solo pecuniarie e sanzioni sostitutive e possa adottare, in caso di urgenza e in via provvisoria, provvedimenti civili di competenza dell'autorità giudiziaria minorile a protezione del minorenne imputato; previsione che contro i provvedimenti adottati nell'udienza preliminare il pubblico ministero, il difensore, l'imputato, uno dei genitori o il tutore possano proporre opposizione, in termini brevissimi, davanti al tribunale per i minorenni;

g) applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive, anche in base alla pena irrogata in concreto;

h) esercizio facoltativo del potere di arresto in flagranza o di fermo solo per gravi delitti; potere del giudice di disporre la custodia in carcere, anche se prevista dalla legge come obbligatoria, solo in relazione a gravi ed assolute esigenze istruttorie o se sussistono gravi esigenze di tutela della collettività; non applicabilità delle disposizioni che escludono la revoca o la sostituzione della custodia in carcere;

i) riduzione della durata massima delle misure di coercizione personale, rispetto a quella prevista dalla direttiva numero 54; ulteriore riduzione per gli imputati minori di sedici anni;

l) attribuzione al tribunale per minorenni del potere di concedere la liberazione condizionale:

88) obbligo di esaminare ed interrogare gli appartenenti a una minoranza linguistica nella loro madrelingua e di redigere i verbali in tale lingua, fermi restando gli altri diritti particolari sull'uso della lingua derivanti da leggi speciali dello Stato ovvero da convenzioni o accordi internazionali ratificati;

89) adeguamento di tutti gli istituti processuali e dell'ordinamento giudiziario ai principi e criteri innanzi determinati;

90) previsione di una data di entrata in vigore del nuovo codice non superiore a un anno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La Presidenza, in considerazione del particolare contenuto di questo articolo, nonché della richiesta avanzata da tutti i gruppi, ha disposto, in deroga al secondo comma dell'articolo 86 del regolamento, il quale stabilisce che gli emendamenti possono essere presentati almeno 24 ore prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli a cui si riferiscono, che gli emendamenti all'articolo 2 possano essere presentati fino alle ore 12 di mercoledì 4 luglio.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Felisetti. Ne ha facoltà.

LUIGI DINO FELISETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a suo tempo mi ero iscritto a parlare per intervenire nella discussione sulle linee generali, ma credo di avere fatto bene a rinviare il mio intervento in sede di discussione dell'articolo 2, dal momento che esso costituisce il vero contenuto di questa legge delega.

Come è noto, infatti, quello che viene disposto dalle leggi di delegazione è il complesso dei criteri e delle direttive che vengono date al legislatore delegato, affinché provveda all'esercizio della delega. Ebbene, sono novanta i punti di questa delega, per cui ritengo che una qualche riflessione meriti l'articolo 2, che li contiene tutti! Infatti, in questo progetto di legge, composto di cinque articoli, tutto lo spazio è compreso nel suddetto articolo 2.

Da parte mia debbo esprimere — formulando in questo senso alcune osservazioni che sostanzialmente concordano con quelle della gran parte di coloro che sono intervenuti in sede di discussione generale — un moderato ottimismo per il punto a cui siamo finalmente giunti; moderato ottimismo che riguarda due argomenti: in primo luogo si perviene alla legge delega in Assemblea e, in secondo luogo, il contenuto di questa legge delega rappresenta un complesso di motivi abbastanza condivisibili e, nel contesto politico-sociale ed in quello della amministrazione della giustizia in cui versiamo, anche abbastanza positivi.

In questo mio modo di procedere nelle argomentazioni — che come vedete è abbastanza tentennante, dosando cautamente l'uso delle parole — si possono rilevare i motivi del mio relativo ottimismo. In effetti il dramma che viviamo nel settore dell'amministrazione della giustizia, soprattutto penale, è evidente a tutti. Quella che stiamo facendo è una modifica abbastanza radicale, ma non totalmente radicale dell'attuale rito inquisitorio, allo scopo di trasformarlo in qualcosa che attiene al rito accusatorio, anche se non lo è nella sua totale e completa interezza; tuttavia la nostra è sicuramente una sfida che noi lanciamo alla situazione esistente.

Ricordo che per molte parti ed in molte occasioni, nel contesto di quel fiume di conferenze, di dibattiti e di incontri che si sono avuti su questo argomento nel corso degli ultimi dieci anni (fiume nel quale abbiamo corso il rischio — e forse questo rischio non è ancora del tutto eliminato — di naufragare) spesso abbiamo sentito dire: come si fa a cambiare le regole del gioco, cioè le regole della procedura, in una situazione come quella che stiamo vivendo e che abbiamo vissuto, in cui vi sono problemi così drammatici?

Poiché in fatto di delega non siamo digiuni, essendo già stata approvata nel 1974 una legge delega, che poi lasciammo di rinvio in rinvio fino a pervenire ad una conclusione nel 1980, con la quale sostanzialmente revocammo la de-

lega, perché fu proposta una revisione dei suoi contenuti, tant'è vero che nell'articolo 1 testé votato noi abbiamo addirittura cancellato il riferimento alla precedente legge di delegazione (e ciò non è soltanto una correzione di stile, ma è, anche e soprattutto, il modo per dire che questa delega ha un contenuto nuovo); poiché, dunque, in fatto di delega non siamo digiuni, nel corso di questi anni ci si è sentiti chiedere molto spesso come possa essere approvata una legge delega — mi riferisco al testo di allora, ma in qualche misura anche a quello di oggi — per la riforma del codice di procedura penale, che porterà ad avere un codice da gentiluomini, un sistema improntato al rito accusatorio, alle garanzie, mentre stiamo vivendo in una società che per molti versi ha qualche analogia con la convivenza fra lupi.

Se le parole dette in questo senso non hanno molto significato, lo acquistano però se le diciamo in un altro modo, perché mentre nel 1974 predisponavamo una legge di delegazione del tipo di quella di cui ci stiamo occupando.

Dunque dal 1974 la delega si è formalizzata in un testo compiuto e finito da parte del legislatore delegato, che non è stato tuttavia mai recepito e sempre rinviato di anno in anno, e mentre andavamo avanti in questo modo con la mano destra, con la mano sinistra scrivevamo la legislazione in tutt'altra maniera; mi riferisco alla legislazione della emergenza, quella del 1975, quella del 1978, quella del 1979, quella del 1980 e quella del 1982: una legislazione sostanzialmente difforme e contrastante con i principi — per quanto è dato comporre cose diverse riconducendole ad una impostazione unitaria — che avevano ispirato la legge di delegazione del 1974.

Ecco perché, giunti a questo punto, al di là degli articoli scritti sulla carta e di quelli che dovranno formare oggetto per il legislatore delegato della redazione di un vero articolato, vi è il grande interrogativo se siamo veramente pronti — ed io credo che lo siamo — per fare una scelta di questo tipo, relativamente al codice di

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1984

procedura penale, che appartiene ad un altro tipo di civiltà rispetto a quello nel quale ci siamo mossi negli ultimi tempi. Questo è l'interrogativo. Ma allora la domanda può essere formulata in questo modo: sicuramente il codice di rito che ci lasciamo dietro le spalle — io sono convinto che a questo perverremo e perciò in questi termini di speranza e di certezza io parlo — è un codice che ha un'impostazione completamente diversa da quello per il quale conferiamo la delega al Governo, per cui, come avviene sempre nelle cose umane, ci si potrebbe chiedere se valga la pena di cambiare, in questo contesto di dubbi, e di dubbio generalizzato, le regole del gioco nell'attuale situazione.

Io credo (e per questo considero questo codice una sfida) che, in fondo, una qualche risposta possiamo cominciare a darcela, dicendoci questo: se è vero che qua e là sorgono dubbi sull'opportunità di adottare, prima, e di poter gestire, poi, un codice come quello che stiamo predisponendo con l'attuale legge delega, se è vero che esistono dubbi a questo riguardo, bisognerebbe allora porci un'altra domanda. E la domanda è questa: del vecchio codice, del codice che abbiamo usato fino a questo momento, dei risultati che abbiamo avuto utilizzando lo strumento processuale rappresentato dal codice vigente, siamo contenti? Se ad una domanda di questo genere si rispondesse positivamente, sarebbe non solo una sfida ed un rischio, ma addirittura un danno cambiare le regole del gioco quando le cose ci soddisfano o quando, comunque, le cose sono accettabili, per avventurarci in una modificazione della quale non si conoscono affatto gli effetti, per cui sarebbe veramente un salto nel buio, una sfida a vuoto cambiare le regole del gioco rispetto a quelli che sono riti, ordinamenti, strutture, culture che hanno prodotto un effetto benefico, un effetto positivo.

Per esempio, a proposito di quella che è l'innovazione fondamentale contenuta in questa delega, cioè il passaggio (entro certi limiti, perché non lo facciamo fino

in fondo: diciamo con chiarezza) dal sistema inquisitorio al sistema accusatorio, ci domandiamo che fine abbia fatto tutta una serie di grossi e lunghi processi che sono stati mandati avanti con il rispetto del rito che — io spero — stiamo per abbandonare. Se potessimo dare una risposta positiva, se potessimo fare una constatazione positiva rispetto all'esito dei processi di piazza Fontana, di piazza della Loggia, delle stragi sui treni, della strage di Bologna e di tutti gli altri processi di questo tipo, se potessimo dire che il codice di procedura penale, per quel che riguarda il carico che poteva produrre, ha prodotto risultati positivi, certamente l'interrogativo se valga la pena di abbandonare questo tipo di rito per affrontarne un altro avrebbe una risposta diversa.

La verità è che questo tipo di rito non ha prodotto questi risultati, oppure li ha prodotti nel modo negativo che in questo momento io sto riassumendo, di talché io dico che, sì, il nuovo codice di rito è una sfida, è un rischio; ma si tratta di una sfida e di un rischio che vale la pena di correre, perché, secondo me (e questo è un apporto che io tento di dare in modo aperto e problematico alla discussione), il nuovo modo di muoversi potrà portare conseguenze che io spero saranno tutt'affatto diverse.

Vi sono — e passo al contenuto — alcuni argomenti, all'interno della legge delega e in particolare all'interno dell'articolo 2 di questa legge delega, che credo trovino tutti concordi, o spero trovino tutti concordi. Per esempio, c'è il tentativo abbastanza concreto di riuscire a trovare dei modi per cui, a livello di delinquenza minima (nel senso di delinquenza che riguarda fatti o reati che non provocano allarme pubblico, che non turbano interessi di grande tutela, che non provocano emergenze o situazioni particolari), la introduzione del meccanismo detto in termini volgari «del patteggiamento», che consente una rapida conclusione, per un verso, e forse, dal punto di vista monitorio, un più sicuro recupero della condizione di offesa al diritto e di offesa al

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1984

codice penale in cui versa l'imputato che di questo possa beneficiare, credo sia un elemento estremamente positivo.

Prendo atto del fatto che il Governo, con alcuni emendamenti che sono al nostro esame, ha arricchito quantitativamente, da un lato, e cautelato in termini di previsioni più specifiche, dall'altro, i casi nei quali il patteggiamento può aver luogo. Inoltre, pur se sembra una lesione a certi principi morali e ad un certo tipo di cultura (cioè una giustizia che cala dall'alto) il vedere l'imputato che, in fin dei conti, si intende in qualche modo con il pubblico ministero e con il giudice, per cui si perviene ad una soluzione pattizia rispetto a certe violazioni che sono tuttavia tutelate dal codice penale, io non credo che di tutto questo ci si debba scandalizzare. Credo anzi che si debba guardare con favore ad una soluzione di questo genere, perché è chiaro che quello che volgarmente viene chiamato «patteggiamento» in effetti è un giudizio finale di constatazione, di redimibilità (uso una parola grossa), cioè di coscienza di aver acquisito gli elementi di giudizio. In sostanza, si perviene ad una forma di confessione del proprio debito, con un atteggiamento che fa ritenere che, per il futuro, vi sarà completa astensione da tutto questo. Per cui da un lato vi è un recupero su un terreno sostanziale di valori, mentre dall'altro si registra una riduzione sostanziale di meccanismi processuali che, altrimenti, si ripeterebbero, forse, fino al grado di cassazione, con la conseguenza di una notevole riduzione quantitativa del carico processuale.

Si prevedono poi una serie di sanzioni sostitutive, sulle quali ci dovremmo finalmente dirigere in modo molto più coraggioso. Io credo che l'onorevole ministro di grazia e giustizia, quando rispetto a certe scelte (ed in questo momento sto pensando alla competenza penale, agli arresti in flagrante e a quant'altro) ci invita ad avere maggiore coraggio, abbia ragione. Anche a proposito delle sanzioni sostitutive nel corso degli ultimi tempi noi abbiamo peccato di notevole impaccio. Ricorderò che, addirittura, abbiamo cominciato a rove-

scio. Il primo accenno a sanzioni sostitutive lo abbiamo previsto nella legge di riforma penitenziaria, là dove di sostitutivo non vi è la sanzione, ma il tipo di pena. Abbiamo cioè cominciato a rovescio: nel momento espiativo abbiamo previsto, con quella legge che, significativamente, è del 1975, tipi di sanzioni sostitutive. L'affidamento in prova, la semilibertà, gli abbuoni lungo il tempo della detenzione, l'ammissibilità a forme particolari di detenzione che consentano l'uscita di giorno e il reiningresso di sera sono forme di espiazioni sostitutive che, lo ripeto, sono state previste nel momento finale. Era ovvio che, al momento dichiarativo del giudizio, al momento dell'enunciazione della sanzione, cioè nel momento della cognizione del reato e della pronuncia della sentenza, si arrivasse a scoprire che questo è il momento di introdurre le sanzioni sostitutive. Parlo ovviamente di sanzioni sostitutive della detenzione carceraria, per cui ancora in larga misura e, soprattutto, fino a ieri noi siamo andati avanti curando tutti i tipi di male della società che contrastano con i beni tutelati dal codice penale con un unico intervento chirurgico, che è quello della detenzione in carcere, come se l'unica soluzione di tutte le malattie fosse rappresentata dall'intervento chirurgico e non, viceversa, dalla cura fatta altrimenti.

Ebbene, per la prima volta ed in modo organico si prevede, all'interno di questa legge delega, l'introduzione di queste sanzioni sostitutive, delle quali si comincia a fare un uso generalizzato, seppure in termini ancora molto timidi. Parlo di questo avendo, come ognuno di noi ha, di mira e in considerazione la drammatica e tragica realtà carceraria che abbiamo in questo momento, non solo a livello di espiazione ma anche di attesa di giudizio. Dunque, questo meccanismo delle sanzioni sostitutive comporta certamente una utilità a tale riguardo. Il che mi porta a considerare uno degli aspetti fondamentali contenuti nella legge delega, in alcuni punti compresi nelle direttive di cui all'articolo 2. Parlo della durata della carcerazione preventiva.

In verità l'argomento trova oggi, in questa sede, da un lato una ragione di essere espresso in termini di maggiore energia, dall'altro motivi per poter essere considerato in termini di relativa acquisita soluzione, sapendo noi tutti quanti — come in effetti tutti quanti sappiamo — che dopo che la Camera ha già trattato tale argomento, in questi giorni l'altro ramo del Parlamento sta trattando la legge sostanziale, il cui contenuto è essenzialmente la riduzione dei termini della carcerazione preventiva, con una serie di altri provvedimenti correlati a questo tema; per cui quello di cui attualmente discutiamo è in definitiva soltanto riferito alla necessità di sapere, mentre stiamo qui legiferando, che vi sia coordinamento con quello che si sta facendo in altra sede, essendo i due «viaggi» sostanzialmente contemporanei.

Risparmio tutte le discussioni che si potrebbero fare a questo riguardo e che abbiamo già avuto occasione tutti di enunciare, nel momento in cui trattammo della carcerazione preventiva e della limitazione della sua durata. Non riandrò, pertanto, a vecchi argomenti già trattati, argomenti per altro, sebbene vecchi, tuttora gravi, tuttora pesanti, tuttora densi di grande significato negativo, quelli per i quali questo nostro paese si trova talvolta a fare i conti con censure che provengono da organi comunitari, di controllo delle direttive in materia di giustizia, nel contesto europeo e non soltanto nel contesto europeo, con conseguenze che abbiamo di fronte anche in questi giorni.

E passo ad alcuni temi specifici che riguardano, ad esempio, la direttiva n. 37, quella che prevede il modo con il quale il contraddittorio penale può essere esteso a soggetti che fino ad ora non hanno avuto grande possibilità di esprimere la tutela dei loro interessi in un contesto penale. Mi riferisco alla costituzione, e non la definisco ancora né di parte civile né di altro, per le associazioni, i comitati, o gli organismi che, avendo fra i loro compiti istituzionali quello della tutela di valori che vengono solitamente, con una dizione abbastanza suggestiva ma nello stesso

tempo abbastanza equivoca, chiamati valori diffusi, o interessi diffusi, hanno visto una serie di casi di esclusione, e qualche caso di ammissione, al contraddittorio penale. Parlo, in particolare, sotto questo riguardo, di un tema specifico.

Avremo fra poco in quest'aula la trattazione della legge nota come legge sui casi di violenza sessuale. Ebbene, uno dei punti focali della discussione sarà rappresentato proprio dalla ammissione, o non, di associazioni, comitati o enti (li chiamo così anche se l'espressione forse non è la più propria) nel procedimento penale, a fianco o in autonomia rispetto alla vera parte lesa, del vero soggetto leso, costituito o meno parte civile, nel procedimento penale. Ne parlo perché a me sembrerebbe che quel che si deve cogliere, in materie di questo tipo, dovrebbe essere, proprio nella legge di delegazione ad emanare il codice di procedura penale, l'obiettivo di giungere ad una soluzione complessiva. Il modo di procedere secondo casistiche particolari, per cui a seconda del fatto che problemi particolari esplodono in un determinato momento della maturazione culturale della nostra società, talché alcuni valori diventano emergenti quando colpiscono fatti particolari e non lo sono più, pur essendolo comunque, quando riguardano la generalità del problema che si pone, a me non sembra il sistema più congruo per risolvere in termini di sicurezza di scelta e in termini di successiva gestibilità concreta del relativo istituto soluzioni come quelle che ci stiamo proponendo in questo momento.

Trovo che la direttiva n. 37 ha bisogno di perfezionamento rispetto al testo e al modo con il quale attualmente è estesa perché l'interrogativo se la costituzione sia di parte civile o sia veramente soltanto costituzione ai fini del potere contraddire, se l'interrogativo che questa costituzione sia un diritto autonomo, perfetto e diretto dell'associazione, oppure sia subordinato al consenso della parte, sono interrogativi che devono essere risolti in questa sede proprio per pervenire ad una soluzione che ci consenta di avere uno

strumento praticabile rispetto a tutti i valori e a tutti quegli interessi che definiamo interessi collettivi, per cui questi possano trovare una congrua tutela. Infatti, un codice di rito è un codice che deve ubbidire o deve trovare dimensione tale per poter essere utilizzabile da tutte le situazioni che sono analoghe allo strumento di cui stiamo parlando e non riferirsi in modo specifico, cioè eccezionale, ad un caso piuttosto che ad un altro.

Vengo infine a quello che riguarda uno degli argomenti fondamentali — è il penultimo — della materia contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge di delega: intendo riferirmi alla figura-funzione del pubblico ministero.

Qui lo definiamo parte e credo sia la prima volta che assume tale definizione nel codice. Non c'è dubbio sul fatto che il pubblico ministero muova nell'ambito di quella che è la previsione costituzionale, cioè con l'obbligatorietà della promozione dell'azione penale, però dovremmo anche avere la lealtà di dirci che questa proposizione, sulla quale ci troviamo tutti concordi — l'azione penale è obbligatoria, cioè il pubblico ministero deve proporre l'azione penale —, è più un precetto declamato che una realtà concreta, perché bisognerebbe vedere quanti sono i casi in cui l'azione penale non viene esercitata.

Ma noi accettiamo il principio di fondo rappresentato dalla Costituzione, secondo cui l'azione penale è obbligatoria, e perciò il pubblico ministero deve proporla. Però in questo articolo 2, in cui elenchiamo tutti i principi della delega, rispetto al pubblico ministero compiamo alcune operazioni abbastanza coraggiose. Diciamo che il pubblico ministero non è più titolare dell'azione di coercizione personale per cui, salvo i casi eccezionali di urgenza da un punto di vista di funzione propria del pubblico ministero in tema di privazione della libertà personale, in sostanza di emissione di ordini di cattura, il pubblico ministero ha soltanto un potere di proposta, perché poi chi lo attua è il giudice. È una innovazione, che in qualche misura è già preannunciata in

qualche altro istituto particolare o in qualche legge particolare, di notevole portata.

**PRESIDENTE.** Onorevole Felisetti, la prego di concludere, poiché il tempo a sua disposizione è scaduto.

**LUIGI DINO FELISETTI.** Senz'altro, signor Presidente; passo dunque alle conclusioni su questo argomento, perché poi dovrò trattare l'ultimo, seppure rapidamente.

A questo punto, perché un vecchio proposito, espresso anche da molti ed autorevoli personaggi, alcuni dei quali presenti in questo momento in questa sede, cioè quello di pervenire, ovviamente in tutt'altra sede che questa, quella dell'ordinamento giudiziario, cioè di prevedere a funzione distinta, e tanto più distinta quanto è adesso con questa delega, a ruoli distinti, tra il giudicante e l'inquirente, non si può finalmente pervenire? Pongo questo interrogativo a futura memoria, per un adempimento al quale dovremo giungere, quello dell'ordinamento giudiziario, quando sarà ora.

E vengo infine all'ultimo punto. Noi abbiamo abolito in questa sede, almeno come proclamazione, l'istruttoria, affidando il tutto ad una inchiesta del pubblico ministero la quale può durare non più di 60 giorni. Poi prevediamo una serie, sia pure attraverso richieste di proroga concordate, concesse e motivate, per cui questa inchiesta del pubblico ministero, che è di indagini preliminari, può durare fino a due anni, da 60 giorni a 2 anni. Lo spazio è veramente notevole, per cui il rischio è che la proposizione principale, 60 giorni, messa a fianco a quell'altra, per cui attraverso scatti di proroga concessi e motivati si può arrivare fino a due anni... c'è qualche cosa che in verità stride. Lo so anch'io che stride anche una realtà oggettiva, che è questa, tra il ladro dei polli e la grande delinquenza, i grandi delitti, le grandi rapine, i grandi sequestri, per cui effettivamente una giustificazione di questo genere può anche reggere.

Tuttavia all'interno di tutto questo vi è dell'altro, vi è anche quello che è stato annotato, e nella relazione diligentemente lo si osserva, quello dell'incidente istruttorio. Io trovo che ragionevolmente la cosa abbia un senso; poi la preoccupazione, come in tutte le cose di questo mondo, sorge quando si considera il passaggio che c'è tra la grammatica e la pratica, cioè l'applicazione concreta delle cose, quella per la quale poi nascono veramente i problemi.

Mi riferisco ad un ultimo episodio e poi concludo. Se non vado errato, non più tardi di un mese fa, o giù di lì, 36 illustri magistrati hanno mandato un messaggio alle più alte autorità del nostro paese (credo dalla Presidenza della Repubblica, alla Presidenza del Consiglio superiore della magistratura, ritengo al ministro di grazia e giustizia, al Presidente del Consiglio) ponendo un richiamo sulla situazione di emergenza perdurante, anche se trasformatasi da temi di delinquenza diversi da quelli che in qualche misura erano più accentuati qualche tempo fa rispetto ai nuovi. Voglio dire che con le direttive nn. 38 e 48, che contemplano questi tempi lunghi e insieme l'incidente istruttorio, per cui quello che abbiamo cacciato dalla porta, la cancellazione dell'istruttoria formale, ci rientra attraverso l'incidente istruttorio, dalla finestra, il rischio è che poi di questo strumento particolare si faccia uso in casi particolarissimi, con la conseguenza che si rischia di avere un doppio rito, un doppio codice di procedura penale, con nei fatti, ancorché non dichiarato e non proclamato, una doppia classe di giudici, il 70 per cento dei giudici italiani destinati all'attività ordinaria del settore penale, e un 20 o un 30 per cento dei giudici italiani destinati viceversa all'attività di carattere eccezionale di quel settore.

L'onorevole Violante sorride, ed io vorrei sorridere con lui; tuttavia questo dubbio mi coglie, perché in effetti sempre si comincia con le buone intenzioni, ma poi la pratica segna dei solchi dai quali è difficile uscire. Sotto questo profilo, nel momento in cui stiamo per licenziare una

legge delega che può avere questi contenuti, ritengo che il legislatore delegato debba saper cogliere il senso del rischio e della sfida che esistono. Ma quando ho parlato, all'inizio, di sfida, ne ho parlato in termini positivi; quando ho parlato di rischio ne ho parlato per quelli che sono i contenuti di effettivo rischio che vi sono anche all'interno di una proposta coraggiosa, utile e necessaria come quella che stiamo facendo. Si tratta però di una proposta che cade in un contesto nel quale possono esserci possibilità di successivi usi distorti. E quando parlo di usi distorti non mi riferisco a malizie o a cattive intenzioni, perché le malizie e le cattive intenzioni, proprio perché tali, sono verificabili e censurabili; ne parlo sotto un profilo di cultura, che diventa insita; e la cultura è un qualcosa di cui si risponde con la consapevolezza della propria coscienza di essere nel giusto, il che porta a conclusioni ancora più gravi. Proprio per questo avanzo queste considerazioni, che sono molto marginali, molto semplici, e soprattutto lacunose nel modo in cui le ho esposte, perché la sollecitazione serve almeno a tutti noi, e soprattutto ai colleghi che si occupano di questa materia, per verificare che il nostro prodotto legislativo sia tale da consentirci di dire domani che abbiamo effettivamente scelto una strada utile. Grazie (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

**FRANCO RUSSO.** Signor Presidente, giunge finalmente in Assemblea la legge delega per il codice di procedura penale. Devo dire che lavorando a contatto con gli operatori della giustizia, magistrati e avvocati, mi sono reso conto che esiste per un verso una grande attesa, e per un altro addirittura dell'incredulità rispetto al fatto che, dopo ormai un decennio, si possa giungere effettivamente a formulare, nero su bianco, le nuove norme del codice di procedura penale.

Non faccio della retorica, e non mi lamento dell'aula vuota o piena, perché

ormai tutti quanti conosciamo gli impegni di ogni parlamentare. Dobbiamo però esser consapevoli che, piena o vuota che sia l'aula, con la stesura della legge delega da parte di questa Assemblea e poi con la materiale elaborazione delle norme del codice di procedura penale stiamo operando una svolta culturale, morale e civile all'interno del nostro paese. Su questioni che attengono a rapporti così profondi all'interno della società, come quello tra Stato e cittadino per quanto riguarda il campo penale, è più che opportuno esprimere alcune valutazioni, fare alcune riflessioni generali; e l'occasione della discussione sull'articolo 2 me lo consente. Nel momento in cui si vara una legge delega, credo infatti che le questioni di principio siano fondamentali.

È evidente che le tecniche processuali, quelle cioè che presiedono allo svolgimento del processo penale, dalla fase istruttoria alla fase dibattimentale e al giudizio, servono a individuare e verificare, come diceva Kelsen, l'imputabilità; cioè per individuare se effettivamente il centro di imputabilità di una serie di atti sia individuato in forme corrette o meno. Il codice di procedura penale, quindi, ci garantisce che le tecniche usate, appunto, per individuare il centro di imputazione siano corrette.

Non a caso ho fatto riferimento a questo autore tedesco, a questo autore liberaldemocratico, appunto perché credo che con il nuovo codice di procedura dobbiamo compiere un passo in avanti anche rispetto alla laicizzazione della giustizia, e non vedere più nel reo un nemico della società, ma prendere atto che con il processo penale si puniscono alcune azioni che la società ritiene illecite. Occorre quindi fare del processo una tecnica conoscitiva, una tecnica per giudicare e non per estromettere dalla società una serie di cittadini. Perché ancora oggi è così, non solo per le macroscopiche insufficienze del carcere, ma soprattutto per la concezione che ancora si ha della giustizia e del processo penale.

Da questo punto di vista democrazia proletaria non può che essere d'accordo

con un tipo di struttura del processo, quale viene proposta dalla legge delega, che superi le tecniche inquisitorie e metta in condizioni di parità le parti pubbliche e le parti private, l'accusa e la difesa, ponendo appunto il pubblico ministero come una parte e non come il *dominus* del processo, soprattutto nelle sue fasi iniziali, come è attualmente.

Siamo d'accordo per restringere al massimo la fase istruttoria — e presenteremo una serie di emendamenti in questo senso —, fase istruttoria dove tutto avviene nel segreto delle stanze del giudice, dove avviene un monologo piuttosto che un dialogo. D'altro canto, siamo favorevoli ad alcuni principi che vengono introdotti all'interno della legge delega, come quello del patteggiamento, proprio perché siamo per una laicizzazione del processo penale. Le aule di giustizia debbano rappresentare un luogo di ragionevolezza, non di ragione, all'interno della società; il patteggiamento quindi si iscrive in questo processo che vuol giungere alla ragionevolezza, ad individuare ciò che va punito, ciò che va colpito, ma facendo anche del reo parte attiva del processo stesso, interessato a risolvere le sue pendenze. L'opposto del pentito che accusa altri per evitare la pena.

Al di fuori di qualsiasi visione moralistica del processo penale, a noi sembra che questi siano i principi fondamentali: superamento del processo inquisitorio; tentativo di costruire un processo di rito accusatorio; introduzione di questi momenti di patteggiamento che, a nostro avviso, segnano una svolta nella cultura giuridica italiana. Il processo penale deve essere visto come una tecnica di composizione dei conflitti e non come una tecnica punitiva, afflittiva, per usare il termine della Costituzione.

Onorevoli colleghi, a me pare che non possiamo non fare i conti (l'onorevole Felisetti parlava di mano sinistra e di mano destra, io parlo di assoluta schizofrenia), nel momento in cui ci accingiamo a varare la legge delega, con i danni che abbiamo subito in questi anni per quanto riguarda la legislazione d'emergenza.

Non voglio accedere neanche per un attimo a momenti demagogici, e so benissimo che il Parlamento in questa legislatura si è impegnato — o per lo meno si sono sentiti accenti nuovi — sulla questione della carcerazione preventiva; però ritengo che quanto è stato detto in quest'aula, anche da parte dei compagni comunisti, del compagno Luciano Violante, meriti una riflessione, proprio perché siamo in fase di discussione di principi.

A me pare che, se non si modifica ulteriormente, radicalmente, la carcerazione preventiva, se non avremo più l'istruttoria come asse del processo penale, avremo la carcerazione preventiva come asse del processo penale; perché di essa non si esaltano gli aspetti cautelari (anche se abbiamo introdotto questo aggettivo nella legge che abbiamo votato alla Camera), ma degli aspetti di carattere punitivo.

Con questo voglio dire che dobbiamo ben guardarci dall'ispirarci nell'affrontare la legge delega al principio predominante in tutti questi anni, secondo cui è meglio avere in galera molti innocenti piuttosto che qualche colpevole in libertà. Un principio di civiltà sarebbe invece esattamente quello opposto, cioè quello di tollerare qualche colpevole in libertà piuttosto che avere anche un solo innocente nelle patrie galere. A questo principio di civiltà dobbiamo ispirarci nell'affrontare la legge delega e poi nel concreto le norme del codice di procedura penale.

Dobbiamo riscoprire che il valore fondamentale di una civiltà giuridica è tutto nell'*habeas corpus*, che abbiamo — uso il plurale per non cadere nella demagogia, colleghi — calpestato in tutti questi anni e che, viceversa, deve tornare al centro delle nostre preoccupazioni nella costruzione del processo penale.

Occorre rompere gli automatismi che abbiamo inserito nel processo penale in questi anni attraverso la legislazione di emergenza, che si è portata dietro l'allungamento dei tempi del processo e che soprattutto ha costruito un nuovo processo, quello che scaturisce dalle grandi

retate contro il terrorismo, la mafia e la camorra, che segna uno stravolgimento del processo penale, che deve tendere ad accertare delle colpe individuali.

In tutti questi anni abbiamo utilizzato nuove fattispecie (la mafia, la camorra, il reato di stampo mafioso) che mi trovano — su questo punto spero veramente che non si faccia demagogia da parte di altri — in completo dissenso, innanzitutto perché rischiamo di tenere degli innocenti in galera. Gli stessi giudici delle grandi retate effettuate nel Napoletano hanno recentemente posto in libertà alcuni detenuti e mi è capitato — mi si consenta questo riferimento ad una esperienza personale — di andare a trovare a Rebibbia sabato scorso Naria (il sabato è il giorno in cui per solito si mettono in libertà i detenuti) e di parlare con un giovane ventenne napoletano, impiegato al comune di Napoli, accusato di ben trenta rapine e poi rimesso in libertà dal giudice istruttore dopo due anni. Una esperienza personale vale quel che vale, ma mi sembra che questo episodio rispecchi quanto abbiamo letto in questi anni sui giornali.

I processi che scaturiscono dalle grandi retate, i maxiprocessi intaccano un principio che, viceversa, deve essere assolutamente ribadito, quello della responsabilità penale individuale.

Siamo viceversa di fronte ad una serie di accuse per associazioni per droga, mafia, che snaturano completamente il processo penale.

In tutti questi anni abbiamo letto sui giornali ed abbiamo sentito affermare in quest'aula — per quanto mi riguarda, dal settembre scorso — che siamo usciti dalla fase del terrorismo, dell'attacco formidabile condotto dalle formazioni armate allo Stato, salvaguardando i principi della democrazia. Mi si consenta allora di dire che dobbiamo avere la forza — e lo affermo in questa discussione sul codice di procedura penale — di combattere i nemici della società, quali possono essere i mafiosi, i grandi spacciatori di droga ed i camorristi, non ledendo le regole del gioco. Se, invece, ogni volta individuiamo nuove emergenze ed affermiamo che ri-

spetto a queste abbiamo bisogno di meccanismi, di procedure e di strutture speciali, siamo proprio noi a modificare le regole del gioco; noi che dovremmo difenderle.

A me pare che il valore più alto della democrazia sia proprio quello di non mettere mai in discussione le proprie regole del gioco, che devono valere per gli amici e per i nemici. In verità, in quest'aula abbiamo ascoltato altri accenti, che speravamo di non udire più, in virtù della battaglia puntuale e precisa condotta contro una cultura improntata sullo statalismo.

Mi rifaccio alla legislazione d'emergenza anche perché in una legge che in parte abbiamo condiviso, quella cioè sulla carcerazione preventiva, si introducono reati di tipo di autore, per i quali si prospettano delle procedure parallele a quelle normali: sappiamo che si vuol dare rilievo legislativo al fenomeno del «pentitismo», fenomeno che è utilizzato non soltanto nei processi di terrorismo, ma anche in altri processi.

Nel momento in cui vogliamo ridurre il pubblico ministero a parte contro un'altra parte nel processo, a me pare che rispetto alle modalità con cui si vanno costruendo i grandi processi penali dovremmo stare molto attenti. Il pentito non salvaguarda la terzietà del giudice e il ruolo di parte che deve svolgere il pubblico ministero, ma riduce il processo ad un monologo dell'accusa, con il conseguente rovesciamento dell'onere della prova e tutte le altre deviazioni che tutti i colleghi conoscono quanto me.

Dobbiamo allora superare il tipo di processo che si è venuto costruendo sul modello dei processi contro la criminalità politica e contro quella comune; dobbiamo assolutamente recuperare i principi di stretta legalità, sia per quanto riguarda il contraddittorio, sia per quanto riguarda il ruolo delle parti. Oggi ci troviamo di fronte ad un capovolgimento radicale dei ruoli, essendo la difesa che deve provare dei fatti, che dovrebbero essere provati dall'accusa: fatti esposti in modo da poter essere falsificabili, non

accuse generiche formulate sulla base di testimonianze di comodo.

Dobbiamo inoltre tornare alla commisurazione della pena ai reati effettivamente commessi e non al comportamento, recuperando in pieno il principio della proporzionalità.

Grandi passi indietro abbiamo compiuto anche su altri problemi che attengono al codice di procedura penale: mi riferisco ai problemi della libertà provvisoria, oltre che alla differenziazione dei processi e di trattamento che ho prima evidenziato.

Condivido, nonostante le polemiche che noi facciamo, quanto sostenuto dal collega Mellini sulle questioni relative alle associazioni di stampo mafioso. Per altro, vorrei dire, con assoluto spirito di amicizia e di dialogo, al collega Violante che sono persuaso che senza una modifica delle posizioni del partito comunista sulle questioni penali difficilmente usciremo dalle fasi più dure del post-terrorismo; senza una profonda trasformazione del tipo di cultura diffuso in questi anni dal partito comunista difficilmente riusciremo a sbloccare la situazione del carcere e dei processi così come oggi si svolgono. Non credo molto a chi va in giro per le aule dei processi o nelle carceri, facendo sperare facili assoluzioni o sconti di pena; qui c'è un problema politico. Senza un rapporto con il partito comunista, questi problemi non si superano; questo è l'impianto che noi abbiamo seguito finora, anche quando abbiamo girato le carceri ed abbiamo fatto atti di solidarietà. Per questo vorrei discutere con il collega Violante una delle parti più importanti del suo intervento su cui ho molto riflettuto. Se siamo d'accordo con i nuovi principi del codice di procedura penale, con i principi che regolano la legge delega; se vogliamo uscire dall'emergenza con un passo avanti nel processo penale imprimendo una svolta democratica all'interno della nostra società, non credo che si possa essere d'accordo su un punto; nella discussione relativa agli emendamenti, vorrei che il collega Violante ci dicesse quel che pensa, se lo ritiene. Io non credo

che noi possiamo disattendere il principio della terzietà del giudice. Nel suo intervento, il collega Violante (sia pure con una certa avvedutezza ed anche perplessità) dice che il giudice, nei processi di terrorismo, di grande criminalità mafiosa, non è più terzo tra pretesa dello Stato ed imputato. Credo che queste siano affermazioni molto impegnative e devo dire anche molto gravi (*Interruzione del deputato Violante*). Luciano, il problema è di analisi; però un'analisi (come dire?) con occhio molto freddo e scientifico, e su questo vorrei capire se invece vogliamo far ritornare il giudice al suo ruolo di terzo nel processo. Se sei d'accordo sono ben felice, perché torno a dire che, senza il vostro apporto ed una vostra trasformazione (perché ritengo che una cultura statalista sia stata propria dei compagni del partito comunista), non riusciremo ad andare avanti!

Credo che dobbiamo assolutamente affermare — costi quel che costi — la posizione di terzietà del giudice anche nei processi contro il terrorismo e la grande criminalità. Sappiamo (e non voglio fare della sociologia, per essere rapido) che per battere la grande criminalità organizzata occorre avviare processi soprattutto sociali ed economici senza evitare di esercitare la giustizia; ma, nel momento in cui si fa questa battaglia politica, dobbiamo salvaguardare il carattere democratico dei nostri strumenti di intervento giudiziario. Proprio questa non terzietà del giudice, questo ruolo non di difesa delle leggi e della legalità, ha portato i magistrati (so bene che ve ne sono di democratici, ed i magistrati, i cosiddetti trentasei, intervenendo con quel loro documento, sono quelli che si sono esposti in prima persona nella battaglia contro il terrorismo, rischiando anche con le proprie famiglie perché tutti sappiano cosa è successo in questi anni) a determinate posizioni. Noi riteniamo però che i giudici debbano svolgere il loro compito a difesa della legge, interpretando la legge; hanno i loro strumenti (c'è il Consiglio superiore della magistratura), hanno tanti modi per far sentire la loro voce; non possono però

ergersi ad una nuova loggia che detti atteggiamenti e comportamenti politici al Governo, al Parlamento ed ai loro stessi organi!

Anch'io ho una preoccupazione che era propria, credo, di Felisetti: non dobbiamo fare del corpo giudiziario il punto forte per risolvere determinati problemi politici e sociali; dobbiamo anzi fare in modo che i giudici siano non un corpo, ma un ordinamento dello Stato: in tutto questo, onorevoli colleghi, se queste cose che dico ci trovano consenzienti, dobbiamo dire che dobbiamo fare grandi passi avanti perché, mentre discutiamo della modifica del codice di procedura penale, la legislazione vigente è l'opposto di quanto andiamo qui affermando.

Mi riservo in sede di discussione degli emendamenti di intervenire sulle questioni particolari, ma nello specifico voglio richiamare l'attenzione su alcuni punti dell'articolo 2, i punti 5 e 37. Dobbiamo fare in modo che, all'interno della legge delega, sia affermato il principio che bisogna assolutamente impedire che l'interrogatorio avvenga in qualsiasi fase, senza la presenza del difensore. Soprattutto dobbiamo fare in modo che l'interrogatorio non sia una prova contro l'indiziato di reato, ma sia uno strumento di difesa attraverso il quale l'indiziato di reato possa contrapporre argomenti alle prove che sono state raccolte. Credo che all'interno di questa legge — abbiamo presentato alcuni emendamenti in questo senso — ci sia qualche caduta e quindi l'interrogatorio ancora risenta della vecchia impostazione. Al punto 5 dell'articolo 2 abbiamo per questo motivo presentato degli emendamenti che auspichiamo saranno accolti anche dalle altre forze politiche.

Un altro punto sul quale vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi è il punto 15. A nostro parere esso deve essere soppresso, in quanto siamo contrari ad ogni spostamento delle sedi dei processi. Sono noti gli spostamenti pretestuosi di processi in sedi più compiacenti o meno scomode — il processo sulla strage di Piazza Fontana a Catanzaro, oppure quello sulla

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1984

schedatura degli operai della FIAT spostato a Napoli —, ma comunque ribadiamo il nostro diniego al principio della trasferibilità dei processi in altre sedi. Anche i problemi e le ragioni di ordine pubblico sono talmente discrezionali che riteniamo che su tali questioni non si possa non essere intransigenti nel definire una ostilità e quindi negare la possibilità di trasferimento in altra sede dei processi penali.

Un'altra grossa questione sulla quale vorrei soffermarmi riguarda la costituzione di parte civile da parte di associazioni in rappresentanza di interessi diffusi. Noi sappiamo benissimo che, all'interno del processo penale, la costituzione di parte civile può squilibrare in un certo modo l'impostazione nuova che vogliamo dare; riteniamo però che sia fondamentale che all'interno del processo penale vi sia la presenza di rappresentanti di associazioni di interessi diffusi. In alcuni casi potremo addirittura avere la partecipazione di associazioni di stampo reazionario, la cui impostazione non collima con la nostra. Siamo della opinione che la salvaguardia di beni svolta da associazioni anche in sede penale possa senz'altro giovare alla collettività nel suo complesso.

L'ultimo punto che vorrei trattare è il punto 28 dell'articolo 2. Esso è tra quelli che maggiormente limitano l'autonomia della magistratura. Noi non riteniamo infatti che si possa prefigurare che il giudice o il pubblico ministero inviino copia degli atti ad organi del potere esecutivo. In questo caso l'interferenza diverrebbe talmente clamorosa a danno dell'autonomia della funzione giudiziaria. La magistratura deve invece essere tutelata proprio nel momento in cui parti politiche vogliono condurla al guinzaglio.

Ho voluto richiamare l'attenzione su alcuni punti fondamentali di questo articolo in quanto spero che su questo provvedimento si possa giungere ad un voto largamente unitario, soprattutto perché quello che non siamo riusciti a fare in questi anni per uscire dall'emergenza lo si possa fare votando la delega ad emanare il codice di procedura penale, e so-

prattutto perché in questo modo noi diamo un segnale agli stessi giudici perché si esca dalla fase dell'emergenza e perché non si creino nuove e pretestuose emergenze per continuare una pratica ed una logica che sono eccezionali e profondamente antidemocratiche (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

**MAURO MELLINI.** Signor Presidente, signor sottosegretario, avevo chiesto di parlare soprattutto perché avevo visto in aula il ministro Martinazzoli il quale, quando ebbi occasione di intervenire nella discussione generale, si trovava in Spagna. Infatti ritenevo che alcune delle cose dette in quella occasione e che trovano conferma...

**GIANFRANCO SPADACCIA.** I radicali sono sfortunati con Martinazzoli!

**MAURO MELLINI.** O fortunati! Chi lo sa!

Dunque, ritenevo che molte delle cose dette allora dovessero essere ripetute al ministro, non tanto perché io non credo che i ministri leggano i resoconti stenografici della Camera, o perché qualche volta esiste la presunzione che parlando si riesca ad essere più convincenti che non lasciando agli stenografi ed alla lettura del resoconto stenografico le cose che si pensano e si dicono, quanto piuttosto perché ritengo che queste cose debbano essere dette agli uomini oltre che alle istituzioni.

Certo, il ministro Martinazzoli sembra voler riservare una maggiore attenzione, più che ai dibattiti parlamentari, ai documenti di questi ignoti trentasei magistrati appartenenti a questa organizzazione. Qualcuno l'ha chiamata «loggia», ed io vorrei evitare di andare oltre, magari parlando di una «cosca». Dunque, vorrei che il ministro si pronunciasse sul significato di questo che, indipendentemente dalle precedenti espressioni che potrebbero es-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1984

sere esagerate, appare come un gruppo di pressione. Dunque, avrei voluto parlare all'uomo Martinazzoli anche perché — come ho già avuto occasione di dire — egli è il ministro delle buone intenzioni. Se è veramente tale, è anche necessario che le buone intenzioni si traducano in quel senso di responsabilità (e non soltanto senso di colpa) che può derivare solo dalla diretta informazione.

Ho sentito con piacere riecheggiare nell'intervento del collega Franco Russo, ma anche in quello dell'ex presidente della Commissione giustizia, onorevole Felisetti, alcune considerazioni che ritengo fondamentali in questo dibattito. Le soluzioni che tali considerazioni impongono appaiono fondamentali, dal momento che, senza affrontare le responsabilità che derivano dai fatti sottoposti all'attenzione personale del ministro (il quale forse si sarà assentato per una telefonata con i trentasei magistrati) il nostro rischia di diventare un lavoro del tutto inutile. Infatti abbiamo avuto l'esperienza tristissima della scadenza di un termine più volte prorogato. Oggi ci accingiamo, in una atmosfera di accresciuta sfiducia, a conferire un'altra delega al Governo. Si dice che in questa situazione si farà tesoro di tutta l'esperienza acquisita con i lavori della precedente Commissione. Io vorrei che si facesse tesoro — ammesso che di tesoro si possa parlare — della esperienza che si è fatta nel paese. Queste erano le cose che volevo dire al ministro Martinazzoli! È mai possibile parlare qui di rito accusatorio, di udienza preliminare, quando avviene ciò che sta avvenendo nel paese nell'amministrazione della giustizia? Ho inteso con piacere il collega Franco Russo evocare l'obbrobrio dei «maxi-processi» e dei processi dei pentiti; io aggiungo anche l'obbrobrio dei metodi. Abbiamo ormai nel nostro paese dei magistrati che sono al servizio dei pentiti: i pentiti parlano ed i magistrati fungono da loro braccio secolare, emettono mandati di cattura sulle loro opinioni, non sulla loro parola (Giacchino Belli diceva: *Da impiccate sur detto d'una spia*). Si emettono mandati di cattura perché un

pentito ritiene che Tizio appartenga ad un'organizzazione mafiosa. Si fanno interrogatori — altro che udienze preliminari! — degli imputati in cui si chiede nome e cognome e se si ritenga colpevole o innocente, dopo di che un magistrato si alza e se ne va — caro collega Russo tu vuoi che ci sia la presenza dell'avvocato, io direi che gli avvocati non dovrebbero andare a queste farse di interrogatorio! — per farsi vivo dopo cinque mesi e comunicare che cinque mesi prima era stata l'opinione del pentito a determinare il mandato di cattura, magari di un mandato di cattura per 122 persone! Stamane ero in Calabria, dove stanno avvenendo delle cose incredibili, signor sottosegretario, e lo riferisca personalmente al ministro! Ci dirà ciò che sa sulle inchieste sui giudici istruttori e sui 14 fogli firmati in bianco a un giudice istruttore, nonché sulle opinioni di un procuratore generale che dice, che forse quel giudice istruttore si sarà pure fatto firmare in bianco i fogli, li avrà riempiti a casa, ma in fondo ha ragione di ritenere che avrà scritto quello che il pentito gli aveva detto nelle sue conversazioni.

A questo punto il tribunale della libertà — senza voler fare osservazioni su questa sua ottimistica definizione — è diventato un organismo che si preoccupa soltanto dei mandati di cattura relativi a procedimenti «colletti bianchi», perché per il resto ha soltanto la funzione di convalidare in maniera inesorabile le decisioni adottate dai magistrati che dovrebbe controllare; a questo punto le motivazioni ormai non sono tanto dirette a dare la misura della coerenza logica del provvedimento adottato, quanto a salvaguardare la credibilità del pentito, per cui se si deve ammettere che qualcosa detta dal pentito non corrisponde alla verità, ci si preoccupa soprattutto di dire che il pentito è fuori discussione, che quello che ha detto è assolutamente credibile — anche se qualche precedente sentenza, quando i pentiti ancora non erano diventati i pubblici ufficiali ed i portavoce delle verità e della giustizia, li ha definiti calunniatori e bugiardi —, per cui se vi è stato qualche errore ciò è

dipeso da qualche collaborazione non del tutto confacente al rango, alla funzione e alla buona volontà del pentito.

Perché evoco queste cose, signor sottosegretario, affinché lei le riferisca al ministro? Perché la complessità dei meccanismi di garanzia che si vogliono introdurre, di per se stessa, non può contare sull'eliminazione di una cultura pseudo-giuridica, che ormai è diretta esclusivamente ad eludere l'inconveniente della garanzia. Questo è, infatti, il principio ispiratore di tutta l'istruttoria e non soltanto dell'istruttoria penale. È il principio di fare in modo che tutti gli inconvenienti che si possono presentare rispetto alla tesi accusatoria siano eliminati, in modo che tutti i momenti di verifica diventino puramente formali, affinché non trovi ostacoli quella che ormai è la tecnica della grande retata.

Allora, la prima preoccupazione è proprio questa: se da parte del Parlamento, se da parte della stessa magistratura (mi augurerei), se da parte dell'opinione pubblica, nel paese, da parte delle forze politiche non si comincia a dire che il problema è quello di fare macchina indietro rispetto alla cultura introdotta dalle leggi speciali, rispetto alla cultura espressa nell'articolo 416-bis, del codice penale, delle leggi antiterrorismo, dei pentiti, dei maxiprocessi, delle maxi-inchieste, a questo punto noi dovremmo misurare la validità di un sistema giudiziario con la cultura della sua deformazione; con una cultura giuridica che si fonda sulla deformazione e sull'elusione di tutte le norme. Dovremmo, cioè, fare la quadratura del cerchio, dovremmo fare l'impossibile. Nessun sistema giudiziario può funzionare, può assorbire gli effetti che gli si vogliono attribuire, può realizzare le speranze di quanti lo vogliono istituire, se deve misurarsi con una mentalità giuridica che si forma nell'eludere ogni ostacolo a questi sistemi accusatori.

Seconda questione: ho sentito dire anche dal collega Felisetti (e me ne compiacio) che la realtà è che non si è fatta — tranne per questo codice — questa preliminare opera di eliminazione delle

mostruosità di questa giustizia. E come si fa a voler costruire un nuovo sistema processuale, quando non si avverte la mostruosità della deformazione anche delle peggiori norme esistenti?

Dobbiamo dire che, in questo sistema processuale che qui viene introdotto, in realtà, ci si preoccupa di temperare, come si dice da qualche parte, le esigenze del processo accusatorio con le esigenze di quella lotta alla grande criminalità organizzata, che è espressione di una certa cultura sociologico-giuridica, che ha una precisa connotazione politica, e che ha precisi sostenitori in quest'aula e fuori di quest'aula (e dico soprattutto fuori di questa aula). La cultura dei trentasei giudici è la cultura della retata, è la cultura dell'identificazione del dato sociologico con il dato giuridico, è la cultura secondo la quale — attraverso una predeterminazione del tipo dei delitti, del tipo di delinquenti, del tipo di attività delittuose da determinarsi come pericolose — bisogna, per questi casi, eliminare queste forme di garanzia; bisogna eliminare, in sostanza, il rito accusatorio; bisogna consentire l'istruttoria basata sul doporetata e sull'utilizzazione della retata, al fine di creare con la retata, con la carcerazione preventiva, con la fabbricazione del pentito attraverso una carcerazione preventiva lunghissima, le prove, sul presupposto della loro inesistenza nel momento in cui la retata viene effettuata. E magari arrivassero le prove! Quando non arrivano, c'è infatti la tendenza a trasformare in prove, attraverso artifici che hanno la stessa natura di quelli che io indicavo a proposito del meccanismo processuale volto ad eludere gli inconvenienti, quelli che erano criteri di massima in forza dei quali la retata è stata organizzata. E qui ci si preoccupa di evocare espressamente quella legislazione speciale per termini diversi di carcerazione preventiva, per un processo diverso.

Allora, se si accetta questo prolungarsi della carcerazione preventiva che voi prevedete per determinati reati, cioè per i reati di mafia (è vergognosa l'individuazione della fattispecie di cui all'articolo

416-bis del codice penale perché è una vergogna per un paese civile ipotizzare l'associazione a delinquere di «stampo» mafioso e dare dignità, nonché carattere giuridico di delimitazione di una fattispecie penale, allo «stampo», che tutt'al più può rappresentare un concetto di carattere sociologico, anche se da questo punto di vista, forse, dice assai poco); se espressamente, anche in questa fase, si dà per scontato che il maxiprocesso deve avere diritto di cittadinanza nel sistema processuale che si vuole introdurre, andando ad analizzare le singole disposizioni di questo articolo 2, arriviamo a questa conclusione: a parte la schizofrenia dei due processi diversi che ne emergono, la realtà è che noi finiamo per limitare l'esistenza del processo di tipo accusatorio, di cui si è vagheggiata l'introduzione nel nostro paese, proprio per quei tipi di reato per i quali, in altri paesi, il sistema accusatorio non esiste.

Dobbiamo allora dire che, senza quel preliminare impatto con la realtà che si va delineando in questo paese, senza che le forze politiche abbiano detto che cosa vogliono fare di fronte a queste furfanterie giudiziarie, non è possibile alcunché di produttivo. Non dico che esistano spiriti maligni che aleggino sulla nostra giustizia, ma la realtà è che esistono logiche perverse che, una volta messe in moto, non si possono bloccare. Non si ha il coraggio di intervenire, di vagliarne le conseguenze, di introdurre un dibattito sul meccanismo della giustizia in certe regioni d'Italia, che sono quelle maggiormente investite dall'applicazione delle leggi speciali.

Forse abbiamo superato la fase del terrorismo, ma sono ancora in atto fasi certamente molto lunghe, e sarebbe eccessivamente ottimistico ritenere che possano esaurirsi rapidamente. Mi riferisco alla cosiddetta criminalità organizzata, alla quale, in certe regioni, fa riscontro un tipo di amministrazione della giustizia che produce effetti sempre più gravi, perché discende da una logica che riceve l'applauso delle forze politiche, che vede distribuire medaglie al valore per certe

operazioni di polizia e per l'impianto di certi processi. Il tutto porta a conseguenze di estrema gravità.

Ecco, è questo che dobbiamo domandarci. Ed è nella discussione del contenuto di questa delega che dobbiamo chiederci che cosa avverrà di questi processi, come continueranno.

Se oggi non avete il coraggio di dire che si emettono mandati di cattura per centinaia di persone che si interrogano sulle generalità e che si ascoltano dopo cinque mesi, sottolineando che tutto ciò è necessario per combattere la criminalità, che cosa pensate che possa avvenire in materia quando entrerà in vigore questo codice di procedura? Avete deciso che bisogna farla finita? Allora perché aspettiamo che venga varato il codice? In realtà questi sono reati, sono reati che vengono commessi nell'amministrare la giustizia! E non si ha il coraggio di denunciarlo, per carità! Bisogna fare in modo che serenamente si combatta la criminalità, la mafia, e così via. E questi sono i sistemi dei quali vi assumete la responsabilità, voi, ministro assente; voi, Governo rappresentato da un sottosegretario; ma anche noi, Parlamento; noi, forze politiche! Tutti insieme ci assumiamo la responsabilità di dire che quei sistemi sono i sistemi giusti! Ed allora, se questo è, perché poi proponete questo nuovo codice di procedura? È un codice destinato ad essere eluso nelle parti in cui significa qualche cosa, attraverso quei grimaldelli che già esistono, quando fate riferimento al doppio binario.

Collega Felisetti, debbo dirti che sono davvero soddisfatto della tua attenzione per questa dicotomia processuale, che viene qui introdotta. A mio avviso neppure di una dicotomia si tratta, poiché alla base di essa vi sono le osservazioni cui mi sono riferito e che bisogna affrontare. Esiste la necessità di questo confronto con una giustizia in disfacimento, con una giustizia in realtà perdente, nel momento in cui adotta questi sistemi contro la criminalità organizzata. Una giustizia perdente per la deformazione. È un dato formale (poi vi sono i dati sostan-

ziali che hanno riferimento ai problemi attinenti con la cultura dei giudici), è un dato formale — dicevo — quello dei meccanismi processuali adottati e tollerati nell'ambito della giustizia del nostro paese.

Se non si affronta tale problema, di questo codice prevarranno — la risposta già la conosciamo — esclusivamente quei dati culturali di cui già qui è traccia, mediante l'accettazione di un certo tipo di processo per un certo tipo di reato, cui faceva cenno il collega Felisetti.

Ed allora parliamo chiaro! Avrò questo codice di procedura penale un avvenire? Innanzitutto, occorre fare in modo che non scada la delega, come è già accaduto per la precedente legge di delegazione; ipotesi che non è azzardato formulare già da adesso, se questo è il tono con cui viene affrontata la discussione della legge, se questa è la profonda «confidenza» nel valore della delega al Governo, se di tutto il fallimento della precedente delega si pensa di poter eufemisticamente dire che si farà tesoro dell'esperienza raccolta. Quando si dicono queste cose, in realtà, si riconosce che tutto quello che si è fatto è acqua fresca! Ed allora, lo facciamo o no questo dibattito sullo stato della giustizia nel nostro paese? Lo facciamo questo dibattito sulla compatibilità di questo tipo di giustizia ed anche — diciamo — di questo disegno di legge, con le buone intenzioni del ministro Martinazzoli? Vogliamo dire che cosa faremo di questi maxiprocessi, ad esempio, quando entrerà in vigore il nuovo codice? Vogliamo dire quali riforme della legislazione sostanziale dovremo affrontare perché abbia un minimo di credibilità l'applicazione di questo codice? Con l'associazione di tipo mafioso, il codice che stiamo elaborando non va, malgrado ne siate preoccupati e abbiate introdotto il cavallo di Troia di termini più lunghi e della considerazione di un determinato tipo di reati che, purtroppo, è tenuta in un certo conto, dando per scontato che debba ancora rimanere in vigore fino al momento in cui avrà effetto il codice frutto della delega che stiamo esaminando.

E che cosa avverrà in certe regioni? Noi dichiareremo che in Calabria non si applica il rito accusatorio, perché in Calabria bisogna fare la giustizia delle retate, stabiliremo che per certe regioni si applicherà una sorta di autonomia regionale processuale, consistente nella sospensione di quel tipo di processi che, sia pure malamente, in questo codice si pretende di definire, si pretende di far funzionare, sia pure per il cascame della giustizia, anziché per i processi di maggiore rilevanza. Questi sono gli interrogativi ai quali noi vorremmo che fosse data risposta. E credo che sia opera vana affrontare il minuetto degli emendamenti, le discussioni astratte e teoriche in ordine a questo o a quell'aspetto della questione, senza affrontare questo punto. Penso che anche quegli scontri che — già li ho ricordati — suscitati da un'angosciosa mia preoccupazione durante gli anni in cui sono stato deputato in questa Camera, e da parte di alcuni colleghi nell'ambito di questa discussione, siano fatto del quale ci si debba compiacere. Il fatto che il Parlamento si accinga a varare questo disegno di legge senza avere, per altro, dato una qualche risposta in ordine alle previsioni, in ordine alle valutazioni circa il confronto della realtà processuale così come si è andata definendo nel paese, attraverso le deformazioni anche delle leggi vigenti che sono state perpetrate e che ogni giorno vengono perpetrate, credo sia una questione che ci lasci poco ben sperare sull'esito del disegno di legge in sé. Mi auguro che, nel futuro, il Parlamento sappia affrontare questo problema, ma certo non facendolo nei tempi e nei modi dovuti, cioè non facendo prevedere anche queste misure, tra le quali il codice di procedura penale, facendo precedere questo bilancio delle deformazioni intervenute nel paese, degli effetti della legislazione speciale che si sono verificati, del decadimento della stessa mentalità della giurisprudenza, dei comportamenti, dell'abitudine ad eseguire le leggi o invece ad eluderle, quale si è venuta impiantando attraverso la necessità di creare, di estendere arbitrariamente la legge

sui pentiti in sistemi delle procedure controterroristiche ai soliti maxiprocessi, con tutto quel che segue; se non si fa e non si è fatto tempestivamente questo bilancio, credo che le conseguenze saranno certamente negative e si faranno risentire. Ne risentiremo in primo luogo attraverso l'attuazione di questa delega. Vedremo quali gravi difficoltà dovrà affrontare la Commissione, quali che siano le modificazioni agli indirizzi che si possano realizzare, e che mi auguro intervengano nel modo più illuminato possibile; ma quando manca la corrente c'è poco da sperare in una illuminazione di altro tipo... Spero almeno che anche un eventuale fallimento di questa pur necessaria ed urgente opera di legislazione che è la delega, e soprattutto l'esercizio della delega per il codice di procedura penale, porti finalmente le forze politiche, e prima ancora il paese, e prima ancora il mondo giudiziario, a rendersi conto di quei segnali che oramai dal paese in maniera chiara si levano verso la classe politica per chiedere che una giustizia meno incivile, quanto meno meno incivile, sia instaurata in questo nostro disgraziato paese.

**PRESIDENTE.** Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sull'articolo 2 e sul complesso dei relativi emendamenti. Rinvio ad altra seduta il seguito del dibattito.

**Trasferimento di una proposta di legge dalla sede referente alla sede legislativa, ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.**

**PRESIDENTE.** Come la Camera ricorda, nella seduta del 25 giugno 1984 è stato assegnato alla XIV Commissione permanente (Sanità), in sede legislativa, il progetto di legge n. 1230.

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi trasferita in sede legislativa la seguente proposta di legge, attualmente assegnata

in sede referente e vertente su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopraindicato:

AMODEO ed altri: «Norme per garantire la tutela della salute dei naviganti» (315).

**Approvazioni in Commissioni.**

**PRESIDENTE.** Comunico che nelle riunioni di oggi delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

*dalla I Commissione (Affari costituzionali):*

«Norme di accesso alla dirigenza statale» (approvato dal Senato) (Con modificazioni) (1765) e con l'assorbimento delle proposte di legge: RAUTI: «Nuove norme per l'inquadramento di funzionari dello Stato nella qualifica di primo dirigente» (155); FERRARI MARTE ed altri: «Norme per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche dirigenziali della pubblica amministrazione» (163); IANNIELLO: «Norme per l'inquadramento a primo dirigente dei funzionari della carriera direttiva pervenuti alla qualifica di direttore di sezione mediante esame-concorso» (597); PIREDDA: «Norme per l'inquadramento a primo dirigente dei funzionari della carriera direttiva pervenuti alla qualifica di direttore di sezione mediante esame-concorso» (1048); LODA ed altri: «Norme per la copertura dei posti vacanti di dirigente nei ruoli centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato» (1441); DE CARLI: «Norme transitorie per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo del personale della carriera direttiva, nonché nel ruolo del personale civile degli Istituti di prevenzione e pena» (1755), che pertanto saranno cancellate dall'ordine del giorno.

*dalla II Commissione (Interni):*

«Interventi straordinari ed integrativi in favore degli enti autonomi lirici e delle

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1984

istituzioni concertistiche assimilate» (*approvato dal Senato*) (1822);

«Interventi straordinari per l'edilizia teatrale e cinematografica e per l'industria cinematografica» (*approvato dal Senato*) (1823);

«Interventi integrativi in favore dello spettacolo nell'esercizio finanziario 1984» (*approvato dal Senato*) (1825).

dalla VI Commissione (Finanze e tesoro):

Senatori FOSCHI ed altri: «Regolazione delle attività della 'Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro', istituita con regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, e successive modificazioni» (*approvato dal Senato*) (1340);

«Cessione alla Banca nazionale del lavoro della quota di partecipazione del Tesoro alla società 'Compagnia brasiliana di colonizzazione ed immigrazione italiana' e recupero da parte del Tesoro del fondo speciale dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero» (*approvato dal Senato*) (1615).

dalla VII Commissione (Difesa):

«Modificazioni alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto riguarda taluni Corpi e gradi della marina e dell'aeronautica» (*approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (1363);

«Modifiche dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e dell'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente esercizio delle funzioni di presidente delle Commissioni di primo e di secondo grado per il riconoscimento delle qualifiche e per le ricompense ai partigiani in caso di assenza o impedimento del titolare» (*approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (1509).

Sospendo la seduta, in attesa delle determinazioni della Conferenza dei presi-

denti di gruppo, che dovrà stabilire anche l'ordine del giorno della prossima seduta.

**La seduta, sospesa alle 18,15,  
è ripresa alle 20,15.**

**Proposta di trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.**

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge per i quali la XIV Commissione permanente (Sanità), cui erano stati assegnati in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento:

FERRARI MARTE: «Norme integrative della legge 28 febbraio 1981, n. 34, concernente la titolarità delle farmacie gestite in via provvisoria (103); VENTRE ed altri: «Norme integrative della legge 28 febbraio 1981, n. 34, concernente la gestione in via provvisoria di farmacie» (821); PUJIA e BOSCO BRUNO: «Modifica della legge 28 febbraio 1981, n. 34, concernente la gestione in via provvisoria di farmacie» (887); ANSELMINI ed altri: «Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie» (968) (*la Commissione ha proceduto all'esame abbinato*).

**Annuncio di interrogazioni  
e di una interpellanza.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e una interpellanza. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno  
della prossima seduta.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta:

---

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1984

---

Mercoledì 4 luglio 1984, alle 10:

1. — *Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Discussione delle mozioni Ciccio-messere ed altri (1-00055) e Napolitano ed altri (1-00062), concernenti le conclusioni della Commissione parlamentare di inchiesta sul caso Moro.*

**La seduta termina alle 20,15.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DEI RESOCONTI*

**DOTT. CESARE BRUNELLI**

---

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
DOTT. MANLIO ROSSI*

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Resoconti alle 21,45*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1984

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA  
ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

**MACCIOTTA, MARRUCCI, CASTAGNOLA E VIGNOLA.** — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

quali iniziative ritenga di assumere per far sì che l'ENI, attenendosi alle vigenti disposizioni elettorali in materia di permessi per i componenti dei seggi (ivi compresi i rappresentanti di lista), revochi la circolare con la quale ha disposto che non vengano retribuiti i rappresentanti di lista per i giorni di impegno nei seggi in occasione delle elezioni europee e di quelle regionali e amministrative del 17, 24 e 25 giugno;

se non ritenga che questa circolare dell'ENI, anche in presenza di una giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, rappresenti un inutile incentivo alla vertenzialità giudiziaria con danni finanziari e di immagine per l'Ente delle partecipazioni statali. (5-00938)

**TREBBI, CANULLO, RUBBI, SANLORENZO E CRIPPA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se è a conoscenza:

che la polizia di Pinochet ha nuovamente arrestato Jaime Insunsa segretario del movimento democratico popolare e Leopoldo Ortega esponente dell'Associa-

zione per i diritti dell'uomo, appena rientrati in Cile;

che il loro ritorno avveniva in seguito alla sentenza della Corte suprema cilena che li autorizzava a rientrare in patria giudicando illegale il provvedimento di espulsione del governo che li aveva colpiti due mesi fa;

che tale nuovo arresto è in palese contrasto con la sentenza della corte suprema cilena e con i più elementari diritti umani.

Gli interroganti desiderano altresì conoscere quale intervento urgente intendono porre in atto per assicurare l'immediata liberazione dei due prestigiosi arrestati e il ripristino della legalità. (5-00939)

**FINCATO GRIGOLETTO, FIANDROTTI, SODANO, LENOCI E ARTIOLI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che:

i dati forniti dai singoli Provveditorati agli studi - emergenti da un quadro pur provvisorio ed affrettato sul territorio nazionale - sulla non ammissione agli esami di licenza media e sulle bocciature a livello di scuola elementare e media sono preoccupanti e, a parere degli interroganti, sono cifre che arretrano la situazione del Paese;

è impensabile che la bocciatura nelle scuole di base sia imputabile solo alla scarsa volontà o scarsa capacità degli allievi e non invece ai programmi, allo stato dell'istituzione scolastica e alla preparazione dei docenti -

se e come intende affrontare il problema. (5-00940)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1984

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

FERRI, BIANCHI BERETTA, BOSI MARAMOTTI, CONTE ANTONIO E MINOZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se risponde a verità che il consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione ha deliberato di inquadrare come dirigente superiore nei ruoli universitari un funzionario della ex libera università di Chieti, nella carenza di ogni presupposto di legge e senza tenere in alcuna considerazione il voto unanime della Commissione istruzione della Camera dei deputati su un ordine del giorno con il quale, nell'approvare la proposta di legge n. 3932, si dava, della legge stessa, l'ovvia interpretazione per cui « il riconoscimento si deve intendere limitato a coloro che hanno conseguito le qualifiche in conformità dello statuto e delle tabelle organiche delle precedenti università libere » (cfr. *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, giovedì 28 aprile 1983).

Risulterebbe che il funzionario su menzionato non ha mai svolto effettivamente funzioni dirigenziali presso la stessa ex libera università di Chieti e che sulla posizione dello stesso presso la ex libera università si attende una sentenza del Consiglio di Stato, mentre l'Avvocatura dello Stato ha invitato a non dare esecuzione alla sentenza di primo grado.

La questione viene posta non su basi personali, ma perché implica una lesione di diritti di funzionari dei ruoli universitari che da anni attendono di essere inquadrati nella dirigenza e anche per segnalare il rischio per il Ministero di incorrere con provvedimenti di tale natura in illeciti amministrativi e contabili.

(4-04685)

RUSSO RAFFAELE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere - premesso che:

a Napoli, annesso all'aeroporto militare di Capodichino sorge, opportuna-

mente delimitato, un gruppo di edifici, per complessivi 60 alloggi, destinati, rispettivamente, al personale militare con l'obbligo dell'abitazione presso la località di servizio, al personale militare con famiglia a carico che presta servizio nel presidio e al personale militare con temporanea presenza nel presidio, giusta la legge 18 agosto 1978, n. 497, e il decreto ministeriale 1° marzo 1980, n. 155;

per evidenti ragioni contingenti, connesse all'estrema difficoltà di reperire appartamenti liberi sulla piazza di Napoli, un consistente numero di appartamenti, destinati al personale militare con l'obbligo dell'abitazione presso la località di servizio, è stato assegnato in locazione, al fitto di lire 60.000 mensili fisse, al personale militare che, pur appartenendo all'aeronautica militare, presta servizio presso altri enti e comandi non dipendenti da quello di Capodichino;

diversamente, gli alloggi destinati al personale militare con famiglia a carico che presta servizio nel presidio di che trattasi, indipendentemente dalle particolari circostanze che devono concorrere (provata documentazione di nullatenenza, carico familiare, eventuale e grave infermità di qualche componente il nucleo familiare), vengono assegnati a seguito di graduatoria, per il periodo massimo di sei anni all'attuale fitto mensile di lire 120.000 oltre lire 80.000 per oneri condominiali;

molti conduttori degli appartamenti, che hanno ottenuto la locazione massima di anni sei, si trovano già nella condizione dell'esaurimento della concessione, pur dovendo continuare a prestare un lungo periodo di servizio nel presidio in argomento, e pertanto, a causa dell'estrema difficoltà di reperire alloggi liberi sulla piazza di Napoli, difficoltà aggravatasi dopo l'evento sismico del 23 novembre 1980 ed il preoccupante bradisismo della zona flegrea, si troveranno ad affrontare una situazione veramente drammatica -

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1984

se non ritenga di intervenire con ogni urgenza in favore dei militari, che si trovano in tali condizioni, disponendo:

a) l'eventuale assegnazione definitiva degli appartamenti attualmente condotti, in linea principale;

b) almeno una congrua proroga sulla scadenza contrattuale, in linea subordinata. (4-04686)

PASTORE. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, della marina mercantile e delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che:

a) all'interrogazione n. 3-00306, data 3 novembre 1983, concernente analogo argomento, il Governo non ha a tutt'oggi fornito risposta;

b) l'interscambio commerciale dell'Italia con l'estero avviene prevalentemente per via mare (90 per cento per quanto riguarda l'importazione e 70 per cento per quanto attiene l'esportazione);

c) la flotta italiana presenta un alto indice di vetustà, in quanto, nell'insieme, il 50 per cento delle unità navali in fase di attività, supera i quindici anni di vita;

d) in stridente contrasto con questa situazione di fatto, si sta procedendo ad una massiccia smobilitazione dei cantieri nazionali con conseguenti gravi danni per l'economia e con secondari, drastici tagli ai livelli occupazionali;

e) in particolare tale politica di disimpegno e di smobilitazione viene a colpire la cantieristica ligure (ipotizzata chiusura del Cantiere di Sestri Ponente, prevista dal Piano Fincantieri e grave crisi produttiva, al limite della chiusura, in cui versano le aziende di Pietra Ligure e di La Spezia, gestite dalla GEPI);

f) l'area ligure non è certamente in condizione di assorbire gli effetti di ridimensionamenti occupazionali di tale natura e di tale entità, per cui profondamente deleteri per l'economia ligure (oltre che per quella nazionale) diventano le

scelte economico-produttive descritte alle lettere d) ed e) —

1) quali iniziative intendano intraprendere per favorire il trasporto via mare e, in conseguenza, per rilanciare il settore delle costruzioni navali civili;

2) quali proposte hanno fatto o intendono fare per coinvolgere, in una seria e razionale politica di programmazione nazionale, anche le aziende gestite dalla GEPI;

3) quali interventi nel frattempo sono stati effettuati dalla GEPI per assicurare la continuità di gestione dei suoi cantieri, attraverso un'adeguato carico di lavoro e l'attivazione dei necessari investimenti;

4) se e quali iniziative legislative intendono proporre al Parlamento per una revisione della legge n. 442 del 1980 (che prevede il disimpegno della GEPI dalle attività produttive nel centro-nord), tenuto conto della mutata situazione economica ed occupazionale in detta area;

5) il parere del Governo sulla ipotizzata inclusione dei cantieri GEPI nell'ambito delle partecipazioni statali.

(4-04687)

ALOI E VALENSISE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

i motivi per cui ad oggi — malgrado sia stata inoltrata sin dal 14 dicembre 1983, da parte del Commissario straordinario del III Istituto tecnico commerciale di Reggio Calabria, la richiesta relativa all'istituzione di tre sezioni specializzate per ragionieri programmatori — non si è provveduto a concedere l'autorizzazione alla formazione delle tre sezioni, anche se a sostegno della richiesta si sono avuti, oltre all'approvazione del Provveditore agli studi di Reggio Calabria, anche i pareri favorevoli del Consiglio scolastico provinciale (9 febbraio 1984) e della Sovrintendenza regionale della Calabria (22 marzo 1984);

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1984

se non ritenga di dovere disporre, con sollecitudine, la concessione dell'autorizzazione in questione di modo che, con l'anno scolastico 1984-85, possa avere inizio il corso per ragionieri programmatori presso il III Istituto tecnico commerciale di Reggio Calabria, dal momento che, esistendo attualmente un solo corso di questo tipo in provincia di Reggio (Villa San Giovanni), si è venuta, sin da adesso, a registrare la richiesta di iscrizione di oltre 100 alunni allo stesso Istituto per l'anno 1984-85 nel corso di ragionieri programmatori. (4-04688)

ALOI. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali e degli affari esteri.* — Per sapere:

se sono a conoscenza che presso il Museo nazionale di Berlino si trova la famosa statua di Persefone, rinvenuta, a seguito di scavi clandestini, nella città di Locri e trasferita, all'inizio del Novecento, nella città tedesca;

se non ritengano di dovere fare i debiti passi presso il Governo della Repubblica popolare di Germania, essendo il Museo collocato nella parte del territorio di Berlino appartenente al detto Stato, perché venga restituita all'Italia e alla Calabria — per trovare la giusta collocazione nel Museo nazionale di Reggio Calabria — l'importante opera d'arte. Non è infatti concepibile che si possa consentire il non rientro nei Paesi da dove sono state trafugate delle opere, come quella in questione, di inestimabile valore, e la cui permanenza all'estero non è giustificata né da motivi d'ordine bellico né da acquisti legalmente effettuati, trattandosi invece di operazioni di trafugamento, e per ciò stesso illegali, che non possono essere avallate né da alcun individuo né da alcuno Stato. (4-04689)

ALOI, RALLO E POLI BORTONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se è al corrente che le recenti nomine di commissari agli esami di matu-

rità hanno provocato una serie di legittimi malcontenti. Infatti, numerosi docenti aspiranti alla nomina, pur avendo molti anni di anzianità nel ruolo, sono stati o non nominati o nominati presso sedi non richieste, mentre altri, con pochi anni di servizio e spesso appena abilitati e di recente immessi in ruolo, hanno ottenuto la nomina in sedi vicine o comunque non disagiate;

quali criteri di valutazione dei titoli (anni servizio, ruolo, eccetera) che avrebbero dovuto offrire reali garanzie — come da assicurazione del Ministero — siano stati osservati. I vari cervelli elettronici preposti, come quello di Monte Porzio Catone, dovevano consentire, sulla base dell'elaborazione dei dati incamerati, le relative operazioni di nomina. Si sono invece verificate una serie di situazioni oltremodo discriminatorie che fanno pensare, e non a torto, a certi strani « condizionamenti » e « pressioni » cui sarebbero stati sottoposti anche i « cervelli elettronici »;

sulla base di quanto suesposto, quali siano i reali criteri con cui vengono operate le scelte di nomina dei commissari agli esami di maturità non prescindendo, in sede immediata, dall'esame tempestivo dei numerosi esposti indirizzati al Ministero da parte di docenti che si sono visti danneggiati dal sistema di nomina adottato, di modo che possano effettuarsi le rettifiche, necessarie a garantire i più elementari principi di giustizia e correttezza amministrativa. (4-04690)

FIORI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere —

premesso che con sentenza n. 424/1983 il TAR Lazio ha annullato il decreto emanato il 21 marzo 1977 dal provveditore agli studi di Roma *pro tempore* con il quale era stata ordinata alla professoressa Rita Fossatelli (allora insegnante di latino e greco presso il liceo classico Augusto) la visita medico collegiale presso l'ospedale militare Celio per accertarne le condizioni neurologiche;

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1984

atteso che tale decreto si sarebbe basato su un attestato datato 15 gennaio 1977, redatto su carta intestata del suddetto istituto, che così recita: « noi sottoscritti attestiamo che nell'incontro avvenuto in presidenza il giorno 13 gennaio 1977 con il signor Domenico Fossatelli egli ebbe a dichiarare tra l'altro che la figlia, professoressa Rita Fossatelli, è in cura da un neurologo da sette anni », firmato dal preside dell'istituto e da altre quattro persone;

accertato che i fatti sopra attestati sarebbero del tutto destituiti di fondamento, perché la professoressa Fossatelli non risulta essere mai stata sotto cura da un neurologo;

rilevato che nella sentenza del TAR sopra menzionata è esplicitamente affermato che il comportamento persecutorio del preside del liceo « Augusto » nei confronti della professoressa Fossatelli va fatto risalire al rifiuto opposto da quest'ultima alla richiesta-pretesa degli studenti, peraltro approvata ed avallata dal preside medesimo, di un voto politico di sufficienza per tutti in « greco »;

evidenziata la grave responsabilità non solo morale attribuita al preside dell'istituto, il comportamento del quale ha promosso ulteriori due ricorsi al TAR, *sub-iudice*, ed una denuncia alla procura della Repubblica di Roma nei confronti del medico fiscale del provveditorato di Roma;

constatato che il preside in argomento - professor Achille Acciavatti - nell'anno scolastico in corso è stato trasferito al XXIV liceo, dove la professoressa Fossatelli è attualmente ordinaria di latino e greco, e fin dal settembre scorso avrebbe ripreso ad osteggiare reiteratamente la docente con comportamenti gravemente lesivi per la sua moralità -

se intenda assumere o meno provvedimenti per accertare l'operato del professor Acciavatti. (4-04691)

FIORI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere:

le ragioni per cui nella zona sud della provincia di Frosinone (Cassino-Sora-Isola Liri-Valle del Comino-Arpino) ancora non si riesce a ricevere il segnale del terzo canale RAI-TV;

quali misure si stanno predisponendo al fine di ovviare a tale inconveniente. (4-04692)

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che ancora oggi ritardano l'assegnazione, da parte dell'Istituto nazionale dipendenti enti locali, dell'assegno vitalizio alla signora Rosa Toscani, dato che la casa di riposo di Codogno, presso la quale si trova la signora Toscani, ha già provveduto da tempo ad inviare la documentazione richiesta. (4-04693)

ROSSINO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere - premesso che:

da anni si assiste, in provincia di Ragusa, a un progressivo smantellamento, ad opera di società del gruppo ENI, del pur ridotto apparato industriale con la conseguente perdita di centinaia e centinaia di posti di lavoro;

per dare una sia pur parziale risposta alla caduta programmata dei livelli occupazionali nel 1980 fu costituita dalla INDENI e da un privato imprenditore la società FADE con una previsione occupazionale, più volte ribadita dal ministro De Michelis anche in qualche sua non lontana visita a Ragusa, di circa 400 unità compreso l'indotto;

allo stato attuale, l'INDENI occupa non più di 35 unità, non ha ancora definito i tempi di avvio alla produzione della FADE, né creato le condizioni necessarie perché l'iniziativa possa risultare pienamente competitiva sul mercato;

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1984

l'intesa col privato è stata rotta e si è pervenuti a una onerosa transazione;

l'ANIC di Gela, la Chimica di Augusta e l'ICAM di Priolo hanno avanzato all'Ufficio di collocamento di Ragusa richiesta di trasferimento di alcune decine di unità da quelle aziende alla FADE di Ragusa e ciò al di fuori di ogni trattativa con le organizzazioni sindacali;

nonostante società del gruppo ENI da anni sfruttino le notevoli risorse del sottosuolo ragusano, nessuna contropartita, in termini occupazionali, è stata data alla provincia, né alcuna risposta alle richieste, sostenute da un imponente e prolungato movimento di lotta e avanzate dalle organizzazioni sindacali e dal Comitato promotore della « vertenza Ragusa » -

se non ritenga:

di chiarire il senso della richiesta di trasferimento di personale dalle sopraccitate aziende alla FADE;

di far conoscere i termini esatti della transazione intervenuta con l'imprenditore privato;

di definire, una volta per tutte, i tempi dell'avvio alla produzione dell'impianto FADE;

di avviare, abbandonando la logica di rapina delle ricchezze del sottosuolo, guardando alla complessiva presenza dell'ENI e delle sue società in provincia di Ragusa, e ai gravissimi bisogni occupazionali (23 mila disoccupati), una concreta trattativa con le parti interessate allo scopo di definire con certezza un piano di investimenti e di occupazione in grado di dare una significativa risposta alle annose attese delle popolazioni ragusane. (4-04694)

ROSSINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere - premesso che:

nonostante le modifiche apportate di recente dal Parlamento, la legge 5 agosto

1981, n. 441, concernente vendita a peso netto delle merci, a causa del sabotaggio effettuato dai grossisti e dai commercianti e su direttiva della Federcommercianti, non viene applicata;

tale rifiuto penalizza pesantemente decine di migliaia di produttori e quei commercianti che intendono applicarla, generando malessere e turbamento dell'ordine pubblico -

quali misure intenda assumere, con urgenza, e facendo ricorso a tutti gli strumenti a disposizione dello Stato, allo scopo di ottenere la piena e integrale applicazione della legge n. 441. (4-04695)

MORA E BORRI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che:

il servizio trasmissione dati (STD) del Provveditorato agli studi di Parma è ormai, rispetto al carico di lavoro, sensibilmente carente di video terminali e di stampanti;

tale carenza si ripercuote negativamente sull'efficienza in generale dell'ufficio scolastico provinciale;

le conseguenze vanno in particolare a pregiudizio del personale amministrato che protesta giustamente per i danni economici che è costretto a subire a causa dei rilevanti ritardi nel disbrigo delle pratiche di pensionamento e di carriera;

le richieste di terminali video e stampanti, che il provveditorato ha ripetutamente inoltrato da ben due anni a questa parte, sono rimaste inevase -

quali ragioni hanno sin qui impedito di potenziare l'STD del provveditorato di Parma;

che cosa intenda fare per sbloccare rapidamente una situazione che, trattandosi della semplice fornitura di una modestissima attrezzatura da ufficio, quale qualche macchina da scrivere per centro meccanografico, è di semplicissima soluzione. (4-04696)

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1984

LOPS. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che il signor Dell'Accio Luigi, nato a Corato il 2 gennaio 1916 ed ivi residente in via Leonardo da Vinci n. 10, ex dipendente di ruolo del comune di Corato, è stato collocato a riposo sin dal 1° gennaio 1978 e non ancora ha potuto usufruire della liquidazione pensionistica;

considerato lo stato fisico e di bisogno dell'interessato —

se è possibile un sollecito disbrigo della pratica pensionistica. (4-04697)

LOPS. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che —

le pratiche di pensioni di vecchiaia e di invalidità in regime di convenzione, in atto nei paesi della CEE, nonostante una precisa disposizione del Governo in tema di snellimento delle procedure burocratiche, hanno inspiegabili ritardi nella loro definizione;

che ormai da lungo tempo aspettano le relative liquidazioni pensionistiche;

Veroncini Vito nato a Corato (Bari) il 7 gennaio 1929, residente al n. 6 Rue Aubert Dubayet, Grenoble (Francia), pensione IO/CEE del 31 marzo 1979;

Marcone Cataldo nato a Corato (Bari) l'8 gennaio 1923 residente al n. 13 Rue de la Bastille - Fontaine (Francia), pensione VO definita il 15 gennaio 1983 dall'INPS di Lecce;

Di Caterina Giuseppe, nato a Corato (Bari), residente al n. 18 Place Beaumarchais - Echirolles (Francia), pensione IO/CEE trasmessa in data 28 maggio 1983 dalla sede dell'INPS di Lecce a quella di Bari —

se è possibile un sollecito nella definizione delle pratiche sopra elencate.

(4-04698)

SODANO. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e delle finanze.* — Per sapere:

1) se sono a conoscenza della scontante gestione urbanistica posta in essere dalla giunta municipale di Campagnano di Roma che:

a) dopo aver vincolato, in consapevole, vistoso spregio alle procedure di legge alcune aree site in località « Monti », « Madonnella » e « Pilello » ad edilizia economica e popolare (determinandone il deprezzamento per l'imminente espropriazione e il vantaggioso acquisto da parte di « lungimiranti » costruttori), ha reagito allo scontato annullamento della delibera da parte del CORECO convertendone subitaneamente la destinazione a lottizzazioni edilizie a vantaggio dei « preveggenti » acquirenti, dei quali taluni membri della giunta, si dice, siano soci di fatto;

b) a seguito delle proteste della maggioranza del consiglio comunale ha subito l'istituzione di una commissione di inchiesta amministrativa che ne ha severamente censurato l'operato;

c) nonostante le conclusioni della commissione di inchiesta ed un successivo parere di esperti qualificati consigliassero la riproposizione, sulle aree in questione, dell'edilizia economica e popolare, si appresta a riproporre l'adozione di piani di lottizzazione, privi di ogni requisito di legge;

2) quali passi intendano compiere, per prospettare alla competente regione Lazio l'opportunità di intervenire con atti ispettivi e di annullamento;

3) se risponda a verità che sulla vicenda in questione sia stato aperto dall'autorità giudiziaria un procedimento penale volto ad accertare l'eventuale commissione di reati;

4) se non ritengano di impartire agli organi dell'amministrazione finanziaria le opportune disposizioni volte a promuovere gli accertamenti amministrativi, consentiti dalla legge anti-mafia, anche presso gli isti-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1984

tuti bancari sulla reale composizione della compagine sociale della società lottizzatrice, sulla provenienza dei capitali impiegati nell'operazione, sui patrimoni e la posizione fiscale dei soci nominali e di fatto.

(4-04699)

CANNELONGA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il consiglio comunale di Zapponeta (Foggia) ha approvato, all'unanimità, in data 15 maggio 1984 un ordine del giorno riguardante la situazione del locale ufficio di collocamento;

il funzionamento di tale ufficio è ritenuto insoddisfacente per le esigenze della comunità (la sede resta aperta solo due giorni alla settimana) e tale condizione crea gravi contraddizioni tra i lavoratori e pone l'intera economia di Zapponeta in difficoltà —

quali provvedimenti urgenti si intendono prendere per potenziare l'organico dell'ufficio di collocamento di Zapponeta e consentire la presenza giornaliera del collocatore in detto comune. (4-04700)

CANNELONGA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere — premesso che:

da diversi mesi lo Stabilimento SAFAB di San Severo (Foggia) versa in una gravissima situazione di crisi, tanto che circa 350 operai sono stati messi in cassa integrazione guadagni;

una delle cause di fondo di tale situazione deriva da mancanza di commesse, anche in conseguenza dell'esaurirsi dei fondi per il finanziamento delle ulteriori opere irrigue del comprensorio del Fortore —

quali interventi si intendano operare affinché la Cassa per il mezzogiorno acceleri le procedure per il finanziamento e l'appalto delle opere di completamento del

comprensorio irriguo del Fortore, per le quali le Condotte SAFAB potrebbero trovare collocazione. Da tale completamento, inoltre, l'intera economia del comprensorio, in primo luogo quella agricola, ne trarrebbe vantaggio. (4-04701)

FANTO E AMBROGIO. — *Ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che gli operai del cantiere Salcos di Cinquefronti (Reggio Calabria) da parecchi giorni sono in agitazione e hanno occupato la sede del Municipio perché da oltre nove mesi 45 lavoratori non percepiscono un salario pur essendo stati posti, dal 7 ottobre 1983, in cassa integrazione —:

per quali motivi la domanda di cassa integrazione approvata dal CIPE non è stata ancora firmata;

se si intendano completare i lavori per la realizzazione della superstrada Ionico-Tirrenica ed iniziare i lavori per tutte le opere complementari tra cui di fondamentale importanza sono le bretelle di collegamento alla superstrada;

quale è lo stato di finanziamento attuale dei progetti in esame e se e come intendano ancora operare per la piena realizzazione del progetto 22. (4-04702)

FANTO E D'AMBROSIO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso che:

da tempo funziona a Caulonia Marina (Reggio Calabria) un Istituto tecnico agrario statale quale sezione staccata dell'Istituto tecnico agrario statale di Palmi che come è notorio si trova sul versante tirrenico della provincia di Reggio Calabria;

il comune di Caulonia si è adoperato per ottenere l'autonomia ed ha dato

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1984

in concessione il terreno per la creazione dell'azienda agricola necessaria per il funzionamento della scuola;

l'amministrazione provinciale di Reggio Calabria ha assunto a proprio carico gli oneri di sua competenza;

il consiglio scolastico provinciale ha espresso parere favorevole per l'autonomia della scuola -

se ritiene fondati i motivi addotti e quindi non ritenga necessario e urgente emanare il decreto di concessione dell'autonomia dell'Istituto tecnico agrario statale di Caulonia Marina. (4-04703)

BONFERRONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che:

il servizio trasmissione dati (STD) del provveditorato agli studi di Parma è ormai, rispetto alla mole di lavoro, sensibilmente carente di videoterminali e di stampanti;

tale carenza si ripercuote negativamente sull'efficienza in generale dell'ufficio scolastico provinciale;

le conseguenze recano particolare, grave pregiudizio al personale amministrativo che protesta giustamente per i danni economici derivanti dai rilevanti ritardi nel disbrigo delle pratiche di ricostruzione di carriera e di collocamenti a riposo;

le richieste di terminali video e stampanti che il provveditore agli studi di Parma ha ripetutamente inoltrato da ben due anni sono rimaste a tutt'oggi inevase -

1) quali ragioni hanno impedito di potenziare il servizio trasmissione dati (STD) del provveditorato di Parma e se esse trovano una logica giustificazione;

2) che cosa intenda fare per sbloccare rapidamente una situazione che appare veramente assurda in considerazione dei tempi di così avanzata tecnologia in cui viviamo. (4-04704)

AMODEO E BARBALACE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere - premesso che:

gli uffici del registro di Lipari e Barcellona Pozzo di Gotto denunciano gravi carenze nell'organico;

tali carenze colpiscono particolarmente gli utenti, comportando spesso la materiale impossibilità allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie di tali uffici;

l'intendenza di finanza di Messina non ha ritenuto assegnare a questi uffici nessuno dei lavoratori precari assunti in servizio il 1° aprile 1983 e il 1° giugno 1984;

dalle organizzazioni sindacali e dai lavoratori stessi risultano essere in atto sollecitazioni in merito al problema al fine di ottenere sollecita soluzione dello stesso -

se tale situazione è a lui nota e quali provvedimenti intenda eventualmente prendere per risolvere il problema creato dalle scelte fatte dall'intendenza di finanza di Messina nell'assegnazione di detti lavoratori precari. (4-04705)

DEL DONNO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

1) quale consistenza hanno le voci secondo le quali i detenuti di Imperia hanno attuato lo sciopero della fame nei giorni 20-21-22 giugno 1984;

2) se è vero, in particolare, se il carcere manca di spazio per le attività sportive e culturali, è quasi privo di servizi igienici e sanitari, è carente di luce e di ricambio d'aria;

3) quali provvedimenti intende prendere per adeguare alle necessità l'edilizia carceraria e per rendere migliore la vita carceraria. (4-04706)

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1984

DEL DONNO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

1) se intende intervenire per impedire che l'obiezione di coscienza divenga soltanto un modo facile per evadere il servizio militare con ruoli sostitutivi di normali posti di lavoro;

2) se sono stati studiati programmi di servizio sociale e se vengono attuati attraverso associazioni ed organi qualificati come la « Caritas », operante in vari continenti. (4-04707)

DEL DONNO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza dello stato in cui sono venuti a trovarsi i medici convenzionati esterni, i quali sono stati privati del lavoro dalle USL. Queste, puntando sulla legge « dei tre giorni », inviano i malati a medici operanti negli enti pubblici e spesso in cliniche private;

2) se, ad evitare la chiusura dei loro gabinetti e laboratori e per salvaguardare il loro posto di lavoro e le costose attrezzature, non convenga stabilire che almeno il 25 per cento degli esami venga demandato ai medici del convenzionamento esterno. (4-04708)

DEL DONNO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

1) se è al corrente del comportamento significativo dei cittadini di Capri che sulla scheda elettorale hanno espresso una sola richiesta « ospedale »;

2) se, in conseguenza, sono in atto provvedimenti per risolvere il problema. (4-04709)

DEL DONNO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere quali provvedimenti sono in atto per assicurare la continuità del servizio automobilistico da Taranto all'aeroporto Bari-Palese, dato che la ditta privata, che provvedeva in merito, cesserà presto dal servizio. (4-04710)

FIANDROTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che la Corte dei conti in data 19 giugno 1984, al foglio n. 37, ha vistato il bando di concorso, emesso con decreto ministeriale a 437 posti di preside per gli Istituti superiori e magistrali —

se non ritenga di bloccare l'espletamento del concorso dal momento che in Parlamento esistono diverse proposte di modifica alla legge n. 928 in predicato di essere approvate e la cui applicazione implica l'esistenza dei posti disponibili che il concorso predetto attribuisce con una procedura in evidente contraddizione con lo spirito delle proposte stesse. (4-04711)

POLI BORTONE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

per oltre vent'anni la SIP ha affidato all'Unione italiana ciechi la distribuzione delle guide telefoniche;

nell'anno in corso l'UIC è stata privata in Puglia di tale servizio;

l'ingegner Staiano, direttore regionale della SIP per la Puglia, in una lettera al dottor Mincucci, direttore centrale STE rende noto che hanno avanzato richiesta una cooperativa, la COSMOD, costituita ad opera dell'UIC, ed una altra nuova cooperativa la COINTESA, concludendo che « ... valutate le caratteristiche di tale nuova società la convenienza SIP di attribuire la distribuzione sia sotto il profilo dei costi che di quello organizzativo, sia provveduto alla sottoscrizione di una convenzione con la COINTESA »;

tale motivazione appare pretestuosa, dal momento che fra le due cooperative non esiste differenza palese di caratteristiche strutturali e operative, ed i costi per la SIP sono identici, indifferentemente da chi curi la distribuzione;

la COINTESA si spaccia arbitrariamente per rappresentante degli handicappati;

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1984

il direttore generale della SIP è incorso in un equivoco allorché, in una sua nota del 1° febbraio 1984 al Ministro delle poste e telecomunicazioni ha affermato che per l'anno 1984 la distribuzione degli elenchi telefonici è stata assegnata all'UIC « anche se tramite organizzazioni parallele » -

il motivo reale della decisione della direzione della SIP;

se non ritenga opportuno affidare nuovamente, per l'anno 1984-85, il servizio di distribuzione delle guide telefoniche alla COSMOD, che devolve gli utili all'UIC, e la cui contabilità è sotto il controllo e la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. (4-04712)

**POLI BORTONE.** — *Al Ministro per gli affari regionali.* — Per sapere - premesso che:

per la vendita di giornali e riviste occorre richiedere una autorizzazione all'amministrazione comunale;

il più delle volte tale autorizzazione viene concessa, ma puntualmente interviene il diniego della FIEG (Federazione italiana editori e giornali) che attraverso commissioni « fantasma » appura la non convenienza del rilascio delle licenze motivandola con la scarsa presenza di abitanti nella zona;

tale procedura si riduce ad una farsa, peraltro dannosa, perché genera nei richiedenti legittime e a un tempo vane aspettative -

quali regioni hanno provveduto alla redazione dei « piani » previsti dalla legge n. 416 del 1981, articolo 14;

quali iniziative, nell'ambito delle sue competenze ritenga di poter assumere nei riguardi delle regioni inadempienti al fine di mettere ordine nella materia. (4-04713)

**MUNDO.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso che:

presso il tribunale di Cosenza vi è una situazione di estrema gravità, deter-

minata dalla ormai cronica inadeguatezza dell'Ufficio unico esecuzioni notifiche ad assolvere ai propri compiti istituzionali, la cui dotazione organica risale a circa un decennio addietro ed appare per ciò stesso del tutto non rispondente alla realtà attuale (si consideri che, nel detto periodo, la popolazione stanziale della città di Cosenza e dei comuni immediatamente contermini - Rende, Castrolibero, Carolei, Mendicino, Luzzi - è aumentata di svariate decine di migliaia di unità e, corrispondentemente, è cresciuto il numero degli affari giudiziari trattati dalla pretura e dal tribunale del capoluogo; significativo è, ad esempio, rilevare che le sopravvenienze dei procedimenti civili contenziosi davanti al tribunale hanno avuto il seguente andamento: anno 1975 n. 600, anno 1977 n. 790, anno 1980 n. 1.138, anno 1983 n. 1.533, con un incremento, pertanto, in otto anni, del 150 per cento;

il Consiglio dell'ordine di avvocati e procuratori e la stessa Presidenza del tribunale più volte hanno chiesto provvedimenti adeguati -

quali urgenti provvedimenti intenda adottare per rendere possibile l'amministrazione della giustizia che per i motivi esposti subisce ritardi e non rende giustizia alla popolazione ed agli operatori del diritto. (4-04714)

**MUNDO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere - premesso che, per la costruzione della superstrada di collegamento tra la strada statale 19 e 108-bis e lo svincolo autostradale Salerno-Reggio Calabria di Altilia, è stato espropriato, in comune di Pedivigliano (Cosenza), un terreno di proprietà dei fratelli Augotti (articolo 33, foglio 11, particella 155 del catasto) e si è lasciato un pezzo di terreno senza accesso - quali iniziative intende adottare per la costruzione di detto accesso, per il quale più volte l'ANAS ha manifestato un impegno da anni non mantenuto. (4-04715)

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1984

ZAMPIERI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se non sia opportuno estendere anche ad altri paesi in analoga situazione, oltre a quelli del terzo mondo (ad esempio quelli della regione del Sahel), le disposizioni contenute nella circolare n. 207 (protocollo 53167/AP/2 - Direzione provinciale PT - I Reparto di Padova) avente per oggetto le spedizioni di pacchi via superficie diretti in Polonia. (4-04716)

TAGLIABUE E FERRARI MARTE. — *Al Ministro per gli affari regionali.* — Per sapere:

a) se è a conoscenza che il Presidente della giunta regionale Lombardia pare abbia ormai assunto come abitudine, l'elicottero quale mezzo di trasporto e di trasferimento per recarsi ad inaugurare strutture sociali, mostre e opere viabilistiche nel comasco come avvenuto di recente per:

1) il nuovo ponte viabilistico della strada Regina, realizzato dall'ANAS, in località Domaso;

2) il centro di formazione professionale di Porlezza;

3) la mostra all'ELMEPE di Erba;

4) il centro sociale di Cassina Rizzardi;

b) se non ritiene che tutto ciò costituisca uno sperpero e contrasti con le esigenze di rigore nella spesa pubblica.

Gli interroganti, lungi dal mettere in discussione il fatto che il Presidente della regione Lombardia ritenga di impegnare il proprio « fine settimana » per essere presente a più inaugurazioni, chiedono, altresì di sapere:

1) se a tali personali impegni si debba fare fronte con l'utilizzo dell'elicottero;

2) se esiste o meno una deliberazione della giunta regionale che autorizza il Presidente all'utilizzo dell'elicottero per intervenire a delle inaugurazioni;

3) qual è il costo dell'elicottero utilizzato per le « inaugurazioni » sopra richiamate e a quale capitolo di spesa del bilancio della regione Lombardia sono iscritte;

4) se non ritiene di intervenire, nell'ambito delle sue competenze, perché la regione Lombardia provveda ad eliminare un simile spreco di danaro pubblico e perché l'uso dell'elicottero sia circoscritto per interventi del tutto eccezionali e che nulla hanno a vedere con le « inaugurazioni » di fine settimana del Presidente della giunta regionale. (4-04717)

CHERCHI, MACCIOTTA, MACIS, BIRARDI E COCCO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere - in relazione al decesso dell'operaio Francesco Mazzara, avvenuto il 17 giugno 1984, presso l'ospedale civile di Cagliari dove, dopo transito nell'ospedale di Carbonia, era stato ricoverato in seguito ad intossicazione verificatasi nell'esecuzione di lavori, cui lo stesso era addetto presso lo stabilimento SAMIM di Portoscuso (Cagliari) -

quali siano state le cause del decesso;

quali soccorsi siano stati prestati alla vittima presso i centri ospedalieri e se ritiene che gli stessi, siano stati prestati con la tempestività richiesta dal caso.

(4-04718)

CHERCHI, BIRARDI E MACCIOTTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - in relazione alla soppressione dei corsi della scuola media di Banari (Sassari) - se non ritenga necessario correggere questa decisione, affinché venga garantita almeno la effettuazione dei corsi relativi alle prime due classi, tenuto conto che il numero di alunni interessati consente la costituzione di classi di adeguata consistenza e che gli stessi sarebbero altrimenti costretti ad un pendolarismo verso altri centri fortemente dannoso per la regolare frequenza delle lezioni. (4-04719)

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1984

FELISETTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che i terminali della Camera dei deputati collegati con il centro elaborazione dati della Corte di cassazione sono spesso bloccati da disfunzioni che si verificano presso il centro medesimo — se il Ministro sia al corrente di tali disfunzioni e quali provvedimenti intenda adottare per ovviare al lamentato inconveniente in modo da assicurare il costante servizio dei terminali in questione. (4-04720)

CALAMIDA E GORLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — permesso che:

sul quotidiano genovese « *Il Secolo XIX* » del 27 giugno 1984 veniva pubblicata la notizia della sospensione dell'esecutività del « Piano Fincantieri »;

che tale notizia coincideva con la dichiarazione rilasciata il 26 giugno 1984 dal Sottosegretario Giuliano Amato al Presidente della regione Liguria Magnani e da quest'ultimo comunicata ai lavoratori genovesi, e che invece sul quotidiano « *Il Piccolo* » di Trieste del 28 giugno 1984 il Sottosegretario Amato dichiarava al sindaco di Trieste lo spostamento della sede societaria a Trieste e l'esecutività del « Piano Fincantieri » dal 1° luglio 1984;

tenuto conto che tale piano prevede la chiusura del Cantiere di Sestri Ponente e lo spostamento degli Uffici direzionali del C.N.R. da Genova a Trieste, con grave nocumento per la già precaria situazione occupazionale genovese —

quale sia l'esatta posizione del Governo in merito, anche in relazione alla giustificata tensione presente tra i lavoratori di fronte al rischio della perdita del posto di lavoro e all'accavallarsi di notizie tanto contraddittorie. (4-04721)

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'esito del ricorso n. 688839/855578 prodotto da Rocco De Marco, nato il 22 mar-

zo 1912. Il predetto ricorso è stato esaminato dalla IV sezione giurisdizionale per le pensioni di guerra della Corte dei conti in data 13 giugno 1984. (4-04722)

GORLA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

alcuni dei nostri connazionali intendono regolarizzare la loro posizione dopo aver chiesto e ottenuto dalle autorità francesi lo scioglimento del matrimonio precedentemente contratto in Francia;

l'atto di celebrazione di un matrimonio, davanti alle autorità municipali francesi, viene trasmesso al competente consolato generale, che a sua volta lo manda al municipio della località di nascita dell'interessato, per la relativa trascrizione in margine all'atto di nascita;

per la trascrizione dell'avvenuto divorzio, invece, mentre alcuni consolati (consolato generale di Metz-Moselle) provvedono in maniera analoga dando comunicazione ai sindaci dei comuni di provenienza dei nostri emigrati, altri consolati italiani in Francia consigliano agli interessati di affidare la regolarizzazione della loro nuova posizione di stato civile ad un legale in Italia (con spese da sostenere notevoli);

altri comuni informano i suddetti perché provvedano a farsi deliberare in Italia la sentenza in parola ai fini di evitare loro l'eventuale denuncia di bigamia —

se è a conoscenza dei fatti sopraindicati e se intende intervenire in merito alla mancata applicazione da parte delle ambasciate italiane della legge 19 febbraio 1957, n. 155. (4-04723)

D'AMBROSIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

il signor Dante Miele presentò sin dal 1919 domanda di pensione di guerra, fu chiamato a visita l'8 agosto 1925 presso l'ospedale militare di Cava dei Tirreni

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1984

ed ebbe quella prima volta respinta la domanda, soprattutto per ragioni politiche;

lo stesso ripresentò la domanda appena dopo la seconda guerra mondiale, passò visita il 27 maggio 1964 presso la commissione medica per pensioni di guerra a Napoli ed anche in questo secondo caso si vide respinta la sua domanda con decreto del Ministro del tesoro numero 2.073.102 del 25 agosto 1964;

l'interessato prima e, alla sua morte, i figli Giuseppe e Giovanni Miele avanzarono ricorso alla Corte dei conti (numero 645.928 del registro di Segreteria), la quale in data 27 febbraio 1977 pronunciò sentenza favorevole agli eredi Miele riconoscendo che « alla data di visita collegiale del 27 maggio 1964, gli esiti di ferita del Miele meritavano di essere indennizzati, per rivalutazione, con tre annualità di tabella B »;

da quel momento si perde ogni traccia della pratica e a nulla valgono interventi della stessa Presidenza della Repubblica -

se non sia il caso di portare a conclusione questa incredibile vicenda che dura da quasi 70 anni e licenziare la pratica per pensione di guerra (Pos. n. 885878/VG) attualmente intestata ai signori Giovanni e Giuseppe Miele, residenti ad Altavilla Irpina (Avellino) in via S. Francesco n. 43.  
(4-04724)

**PELLEGATTA, RUBINACCI E TRINGALI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere -

premessi che l'ordinanza della Corte costituzionale in materia di liquidazioni dei lavoratori dipendenti fa sorgere seri dubbi sulla legittimità delle stesse;

considerato che in Commissione finanze e tesoro della Camera il Ministro ha chiesto « altro tempo » per affrontare il problema;

constatato che il Governo deve precisare la sua posizione e non assumere

atteggiamenti dilatori e che l'attesa ulteriore di una modifica legislativa può portare di fatto alla sospensione del pagamento delle liquidazioni e quindi al blocco delle procedure di esodo volontario in alcuni settori della nostra economia -

se non ritenga opportuno intervenire tempestivamente per concorrere con una propria iniziativa alla sollecita soluzione del problema.  
(4-04725)

**FERRARI MARTE.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere - atteso che:

sabato 9 giugno 1984 è stato ufficialmente inaugurato il « nuovo » ponte sul Livo nel comune di Domaso (Como) che era stato strappato dalla piena del torrente nella notte del 12 settembre 1983;

era presente il presidente della giunta regionale, che ha provveduto al taglio del nastro alle ore 11 ed è ripartito alle ore 11,20 in elicottero per altro momento di presenza a Porlezza;

i parlamentari della provincia di Como: senatore G. F. Conti Persini sottosegretario al lavoro, onorevoli Ferrari Marte del PSI, Briccola della DC, Tagliabue del PCI, Medri del PRI, Serrentino del PLI avevano svolto un intervento unitario (rilevato anche dalla stampa locale) a livello dei diversi Ministeri e nelle sedi del Parlamento per ottenere i necessari stanziamenti per la costruzione del ponte sul torrente Livo, e per gli altri rilevanti interventi nel territorio causati dal nubifragio del 12 settembre 1983 -

in base a quali direttive il capo compartimento dell'ANAS della Lombardia ingegner Del Papa Mariano non ha ritenuto di invitare alla cerimonia del 9 giugno svoltasi a Domaso tutti i parlamentari eletti della provincia di Como, mentre era presente il presidente della regione.  
(4-04726)

**PELLEGATTA.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiun-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1984

zione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Luigia Porta nata a Gorla Maggiore il 27 agosto 1936 ed ivi residente in via Fratelli Bandiera n. 4.

L'interessata è dipendente dell'ospedale di circolo « Galmarini » di Tradate ora USL n. 7, ha effettuato la richiesta in data 30 ottobre 1981 ed è pertanto in attesa del relativo decreto. (4-04727)

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Francesco Varliero nato a Castelguglielmo (Rovigo) il 29 aprile 1935 e residente ad Olgiate Olona in via Brescia, 17.

L'interessato è un ex dipendente dell'ospedale di circolo di Busto Arsizio ora USL n. 8; il Varliero ha inoltre presentato domanda per il riscatto del servizio militare.

Queste pratiche inevase non consentono, di fatto, la definizione della pensione all'interessato, che è stato collocato a riposo in data 1° maggio 1983. (4-04728)

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere i motivi per i quali la pratica di pensione del signor Oreste Tedeschi nato il 17 settembre 1908 e residente a Busto Arsizio in via F. Crispi 14, già dipendente del comune di Busto Arsizio non è ancora stata definita.

L'interessato, all'età di 76 anni, non percepisce ancora la pensione definitiva

pur essendo stato collocato a riposo da molti anni.

La pratica porta il numero di posizione CPDEL 2.477.612; le particolari condizioni del Tedeschi, sollecitano, con urgenza, il disbrigo della stessa. (4-04729)

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere i motivi per i quali non è ancora stata definita la pratica di pensione del signor Giovanni Castiglioni nato a Busto Arsizio il 29 settembre 1936 ed ivi residente in via Redipuglia 18.

L'interessato, già dipendente del comune di Busto Arsizio, ha già versato in base alla legge n. 29 del 1979 in unica soluzione, la somma di lire 1.566.245; il Castiglioni è in pensione dal 9 maggio 1980 ed a tutt'oggi percepisce un acconto.

Per conoscere notizie in merito, essendo legittima l'attesa dell'interessato. (4-04730)

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge n. 29 del 1979 intestata a Ciapparella Adele nata a Busto Arsizio il 28 febbraio 1948 ed ivi residente in via Domodossola n. 33.

L'interessata è dipendente del comune di Busto Arsizio, è già in possesso del modello TRC/01-bis, ha effettuato la richiesta nel novembre 1979 (n. 245928), ed è pertanto in attesa del relativo decreto. (4-04731)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1984

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

—

DEL DONNO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere:

1) il suo giudizio sull'operato di non poche USL che hanno attuato il diniego sistematico delle autorizzazioni al privato convenzionato, anche quando i tempi di attesa per le strutture pubbliche superano, e di molto, i tre giorni previsti dall'articolo 23 della legge n. 833 del 1978. In due USL torinesi infatti sono stati affissi cartelli del seguente tenore: « Gli esami di laboratorio vanno effettuati tutti esclusivamente presso:

- a) i laboratori analisi USL;
- b) l'ospedale CTO;
- c) l'ospedale evangelico »;

2) quale è il pensiero del Governo circa la legge regionale del Piemonte, approvata a maggioranza, che stabilisce severi requisiti per i laboratori privati di analisi, ignorando completamente quelli pubblici. (3-01039)

DEL DONNO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere:

1) l'atteggiamento del Ministero sulla vaccinazione per l'ipertosse definita dalla stampa britannica una « lotteria della morte »;

2) quali risultati hanno dato in merito i nostri studi e le ricerche in ordine a detta vaccinazione;

3) se è a conoscenza delle accuse contro il *Department of health and social security* dichiarato responsabile di numerosi decessi e danni cerebrali addebitati alla vaccinazione antipertosse. (3-01040)

CERRINA FERONI, CHERCHI E SASTRO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere -

in relazione alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ENEL sulla modifica dell'assetto della propria divisione generale;

richiamata l'interrogazione (5-00823) sulla stessa materia, cui è stata data risposta (7 giugno 1984) totalmente elusiva alle questioni di merito sollevata -

se il consiglio dell'ente è abilitato ad assumere e rendere operative le decisioni di cui sopra;

se preliminarmente a queste decisioni sia stata effettuata una ricognizione sullo stato dell'ente e sulla congruità delle sue strutture con gli obiettivi del piano energetico nazionale e del recupero di efficienza e produttività aziendale e quali siano state le conclusioni anche in ordine alla priorità di intervento;

ove ciò non fosse avvenuto, se non reputi necessario sospendere la decisione del consiglio di amministrazione. (3-01041)

\* \* \*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1984

**INTERPELLANZA**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Governo, per sapere:

1) se sia a conoscenza delle esasperate interpretazioni dell'articolo 6 della Costituzione, tutelante le minoranze linguistiche, per cui nel Friuli i fanatismi campanilistici consigliano la segnaletica bilingue; prevedono che la formula di giuramento di fedeltà alla Repubblica nel consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia

venga espresso in italiano ed in friulano; invitano i comuni zionali a servirsi della lingua madre friulana nelle discussioni dei consigli comunali; effettuano le trasmissioni radio-televisive in friulano;

2) quale è il giudizio del Governo in merito e quali iniziative ritiene di poter assumere per arginare certe forme esasperanti di pseudocultura che esprimono regionalismi e separatismi gretti, chiudendo in limiti zionali un sapere che, se oggettivo, ha bisogno di amplificare le proprie dimensioni.

(2-00371)

« DEL DONNO ».

---

IX LEGISLATURÀ - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1984

---

abete grafica s.p.a.  
Via Prenestina, 683  
00155 Roma